

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 novembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 46.

Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Pag. 3

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1995, n. 6.

Modifica del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1990 ... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 7.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale ... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 8.

Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale» ... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 9.

Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa ... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 10.

Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa». Pag. 13

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 11.

Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 12.

Modifica della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale» Pag. 14

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 26.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1995 ed approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 27.

Istituzione del servizio di Unità Spinale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 28.

Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione Pag. 21

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 17.

Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 18.

Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Pag. 24

REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 1995, n. 19.

Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 20.

Modificazioni delle LL.RR. 9 marzo 1979, n. 11, recante la regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale, e 14 maggio 1979, n. 23, concernente la gestione del patrimonio agro-forestale regionale.
Pag. 28

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 20.**

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, dispensa per motivi di salute e mutamento di mansioni per inidoneità fisica. Attuazione dell'art. 7, legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.
Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 1995 n. 21.

Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna.
Pag. 30

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 11.**

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 12.

Recepimento normativa decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni in materia concorsuale.
Pag. 35

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 13.

Agenzie di viaggio.
Pag. 36

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 14.

Figura professionale del direttore d'Albergo. Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 13/85 e n. 20/90. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 15.

Determinazione compenso per i componenti dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale.
Pag. 42

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 9.**

Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale.
Pag. 42

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 10.

Attuazione nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 del Programma Operativo Pluri-fondo per il periodo 1994-1999, e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea.
Pag. 43

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 11.

Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione.
Pag. 44

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 12.

Abrogazione dell'incompatibilità tra gli uffici di Assessore e di Consigliere regionale.
Pag. 45

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 27 marzo 1995, n. 34.**

Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle aziende sanitarie unità sanitarie locali e ospedaliere.
Pag. 46

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1995, n. 35.

Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.
Pag. 54

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1995, n. 7.**

Incentivazione nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci nonché di personale delle scuole materne.
Pag. 59

LEGGE PROVINCIALE 5 aprile 1995, n. 8.

Integrazioni a leggi sull'incentivazione delle attività economiche.
Pag. 60

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 46.

Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della regione, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

b) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della regione.

4. Sono altresì esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.

5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta regionale:

a) gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunità alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;

b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali; è ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'art. 10, comma 1, lett. g), n. 2, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non titolarità da parte di alcun componente nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;

h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

4. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione nonché, successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett. e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due.

5. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.

6. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 5, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'art. 19, comma 2.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili;

b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi;

c) per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafone;

d) per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'art. 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 469, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;

e) per essere qualificato occupante abusivo occorre il previo accertamento giudiziale pronunziato almeno in primo grado.

Art. 4.

Ente legittimato all'emissione del bando

1. Le assegnazioni che, a norma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla regione. La Giunta regionale può autorizzare l'emissione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.

2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai comuni o dai loro consorzi, con facoltà di delega alle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.

3. L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio di comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi da altri comuni, nel cui ambito territoriale il comune inadempiente è compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione ai residenti di cui all'art. 5, comma 3.

4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.

Art. 5.

Ambito territoriale del bando

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro aggregazioni individuate dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, in presenza di consorzi di comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, può individuare ambiti territoriali diversi.

3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante è riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero, la quota riservata ai residenti nel Comune in cui sono localizzati gli alloggi può essere elevata al 100 per cento.

Art. 6.

Forme di pubblicità

1. Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nonché nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.

2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme previste dal Ministero competente.

3. Della pubblicazione dei bandi è data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7.

Contenuti del bando

1. Il bando deve indicare:

a) i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;

b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;

c) i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;

d) le norme per la determinazione del canone di locazione;

e) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, ed il luogo di presentazione della domanda;

f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera f), nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 maggio 1985, il bando può prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il Comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e seguendone l'ordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di riserve.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

1. In applicazione del disposto dell'art. 95 del D.P.R. n. 616/1977, all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono gli uffici del Comune stesso.

2. A tal fine i Comuni possono avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

3. Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui all'art. 9 per la formazione della graduatoria. La scadenza prevista dal comma 2 per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti può essere prorogata di sessanta giorni.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono avvalersi, previa convenzione, della ATC territorialmente competente.

5. Nel caso di inadempienza la Giunta Regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione della graduatoria.

6. Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni e alle ATC per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

Art. 9.

Commissioni preposte alle graduatorie

1. La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla regione stessa. La Commissione è istituita presso l'ATC competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione all'entità della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di più commissioni nominate dalla Regione.

2. La Commissione è composta da:

- a) un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente;
- b) due rappresentanti degli Enti locali designati dalla Sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) su proposta dei comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
- c) un rappresentante della Regione;
- d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
- e) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
- f) un rappresentante dell'Ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.

3. La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 2, nonché dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la commissione.

4. La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

5. La commissione legge nel proprio seno il Vice Presidente.

6. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Il Presidente e gli altri componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

8. La Segreteria è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.

9. Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei Consigli di Amministrazione di ciascuna ATC. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.

Art. 10.

Punteggi da attribuire ai concorrenti

1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando:

a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4;

b) richiedenti che abitano con il nucleo familiare:

1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;

2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca: punti 2;

3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;

c) richiedenti che abitano con il nucleo familiare alloggio sovraffollato:

1) due persone a vano abitabile: punti 1;

2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2;

3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3;

d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;

2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;

e) richiedenti il cui reddito, come definito all'art. 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al:

1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;

2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;

3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;

f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:

1) in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;

2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;

3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:

3.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 1;

3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;

4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:

4.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 2;

4.2) in tutti gli altri casi: punti 4;

g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

1) hanno superato il sessantesimo anno di età, non svolgono alcuna attività lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 2;

2) richiedenti che:

2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1;

2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando; punti 2;

3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:

3.1) con percentuale di invalidità compresa fra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; punti 3;

3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 834/1981; punti 2;

4) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza; punti 2;

5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa; punti 2;

h) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 1.

2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e d), non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

3. I punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui al comma 1, lett. f), nn. 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole.

4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lett. g), n. 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:

a) per gli invalidi civili dalla Unità sanitaria locale (U.S.L.);

b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle commissioni mediche territoriali ospedaliere.

5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lett. g), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'art. 13 ad eccezione di quelle di cui alla lett. g), n. 5.

6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonché i punteggi previsti alle lettere a) e b). Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.

Art. 11.

Formazione delle graduatorie

1. La commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza può essere prorogata di trenta giorni per gli ambiti con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.

2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo pretorio del comune o dei comuni nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico.

4. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

5. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare opposizione alla commissione, che provvede in merito, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.

8. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

9. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

10. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

11. In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'art. 7, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, può procedersi a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi precedenti.

Art. 12.

Accertamento dei requisiti

1. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

2. In particolare, l'accertamento del reddito avviene tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

3. In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.

4. L'eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificazione rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro attestante lo stato di disoccupazione e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli Uffici assistenza del comune di residenza.

5. L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito dagli organi di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.

7. In pendenza di tali accertamenti i concorrenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze dell'accertamento, la loro posizione in graduatoria potrà essere modificata.

8. Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o avvenute in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima si applica quanto previsto all'art. 28.

Art. 13.

Riserva

1. I comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine o ad altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni.

2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25 per cento di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.

3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al comma 1, possono essere destinati alle forze dell'ordine: tale riserva speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5 per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora entro sessanta giorni dall'invio della documentazione la Prefettura non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la stessa non è più operante.

4. A norma dell'art. 13 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1, la Giunta regionale può riservare, anche su proposta dei comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista al comma 1, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.

5. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti all'art. 2.

6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.

7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'art. 9 previa istruttoria dei comuni interessati.

8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il comune può procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6, ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.

9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal presente articolo deve essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.

Art. 14.

Ente competente alle assegnazioni

1. All'assegnazione degli alloggi provvede il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non introitate.

2. Dell'avvenuta assegnazione il comune dà notizia agli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

3. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

4. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal comune, il sindaco comunica all'assegnatario con lettera raccomandata che può fornire giustificazione, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.

5. Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o scelta dell'alloggio, il sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 29.

6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

7. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.

8. In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'art. 29.

9. Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. d), superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

10. La Giunta regionale, su motivata e documentata richiesta congiunta dell'ente gestore e del comune nel quale è ubicato l'alloggio, può autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 9.

11. La Giunta regionale, su documentata richiesta congiunta del comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al netto delle spese riconosciute all'ente gestore, è versato in gestione speciale come definita all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 15.

Successione nella domanda e nella convenzione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda o nella assegnazione o nella convenzione relativa alla assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 1, lett. b), dell'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della convivenza more uxorio, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

4. Qualora l'assegnatario, titolare del contratto di locazione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione dello stesso per il trasferimento della residenza in altro alloggio o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di I grado, i discendenti in linea retta di I grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di I grado e discendenti in linea retta di II grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni.

5. Nei casi previsti ai comini 1, 2, 3 e 4 l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di volta della convenzione, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), dell'art. 2 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al comma 1, lett. e), dell'art. 29.

Art. 16.

Cambi alloggi

1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore predispone programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.

2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, l'Ente gestore, d'intesa con il Comune, può altresì utilizzare un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi di nuova costruzione.

3. L'Ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.

4. Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione al Presidente dell'ATC che decide entro sessanta giorni.

5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al Presidente dell'ATC, sono collocati d'ufficio nella fascia di canone più elevata.

6. Per soddisfare le esigenze di cui sopra sono comunque consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

7. L'Ente gestore può altresì concedere su richiesta dall'assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.

8. Il cambio è assentito o disposto dall'Ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

9. La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata da apposito Regolamento predisposto dall'Ente gestore.

Art. 17.

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo degli stessi.

3. I componenti del nucleo familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

Art. 18.

Determinazione del canone oggettivo di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge n. 392/1978, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.

2. Alle autorimesse singole ed ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.

3. Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 si applica anche nei Comuni di cui all'art. 26, secondo comma, della legge n. 392/1978. Ad essi viene attribuito il coefficiente demografico di 0,80 ed il coefficiente di ubicazione di cui all'art. 18, primo comma, lett. b), della legge n. 392/1978.

4. Qualora si sia proceduto ad integrale ristrutturazione dell'edificio, ai fini della determinazione del canone dei singoli alloggi che lo costituiscono, l'anno di costruzione è quello di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.

5. Il costo di costruzione, in carenza di specifico provvedimento statale è aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale con riferimento all'indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Art. 19.

Applicazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione, determinato ai sensi dell'art. 18, è applicato nelle seguenti misure, in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e):

a) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruitori di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, non può eccedere l'8 per cento del reddito di cui all'art. 3, comma 1, lett. a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni minime Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) il canone non può eccedere il 6 per cento del reddito di cui all'art. 3, comma 1, lett. a). In ogni caso il canone non può essere inferiore al trenta per cento del canone di riferimento;

Art. 20.

Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 19 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.

2. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini della determinazione del relativo canone di locazione, dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui all'art. 19, sono rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio.

4. La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.

5. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dall'anno successivo alla richiesta.

6. Qualora l'assegnatario non produca, entro i termini stabiliti dall'Ente gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta si applica il canone di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 19.

7. L'assegnatario di cui al comma 6 viene collocato nella fascia di competenza, qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.

8. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento, all'assegnatario è applicato il canone di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 19.

9. Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo all'assegnatario un reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone di cui alla lett. c) comma 1, dell'art. 19, la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso.

Art. 21.

Fondo sociale

1. È istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale appartenenti alla fascia di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 19.

2. L'utilizzo del fondo sociale è esteso anche ai casi contemplati all'art. 31.

3. La Giunta Regionale determina le modalità, le forme di costituzione ed il funzionamento del fondo sociale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11, come modificato dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 8.

Art. 22.

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nella presente legge.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero, la convenzione di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

Art. 23.

Struttura organizzativa dell'autogestione

1. L'assemblea degli assegnatari è regolata dall'art. 10, ultimo comma, della legge n. 392/1978.

2. L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari, in qualità di amministratore, e il comitato di gestione, approva i bilanci e delibera quanto occorre per la gestione.

3. L'assemblea dell'autogestione è convocata dall'amministrazione almeno una volta all'anno.

4. L'amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti, paga i debiti e rappresenta l'autogestione in giudizio.

5. Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti tra gli assegnatari e l'ente gestore, e tra gli assegnatari, è disciplinato da apposito regolamento predisposto dall'ente gestore, sentite le organizzazioni dell'utenza.

6. Il regolamento è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 11/1993.

Art. 24.

Assistenza all'autogestione

1. L'ente gestore presta assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni, in particolare nella fase della loro costituzione, convoca l'assemblea quando l'amministratore non provvede, e può utilizzare per le necessità di amministrazione fondi provenienti sia dalla quota b) dell'art. 19 del D.P.R. n. 1035/1972, sia da altre disponibilità di bilancio, sia da appositi finanziamenti della regione.

2. L'ente gestore può essere surrogato nei diritti verso gli assegnatari debitori, con atto dell'amministratore, qualora siano stati esperiti inutilmente gli atti di esazione.

3. L'ente gestore richiede alla regione ed al comune gli interventi di competenza per gli indigenti.

Art. 25.

Misura del canone

1. Gli assegnatari degli stabili dei quali sia stata autorizzata l'autogestione sono tenuti a versare all'ente gestore il canone nella misura prevista dalla presente legge, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti.

2. Negli stabili, assegnati in locazione o con patto di futura vendita, nei quali non è attuata l'autogestione il canone deve comprendere il costo relativo ai servizi a rimborso, come indicato al punto 3, secondo comma, della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 142/c in data 27 febbraio 1986.

3. È facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, di estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

4. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dalla convenzione di locazione.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

Art. 26.

Sospensione dell'autogestione

1. La sospensione dell'autogestione può essere richiesta, ove ricorrano gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari. L'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione dell'assemblea.

2. L'ente gestore, in caso di particolari e motivate esigenze, può deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione o di sospendere la prosecuzione della stessa per il tempo necessario a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Art. 27.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. È fatto divieto agli enti gestori di continuare o di assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

Art. 28.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente, nei seguenti casi:

a) per non permanenza dei requisiti previsti all'art. 2 accertata prima della stipula della convenzione o prima della consegna dell'alloggio, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett. e), comma 1, dell'art. 2, fino al limite previsto per la decadenza di cui all'art. 29, comma 1, lett. e);

b) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

c) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune trasmette alla commissione di cui all'art. 9 le risultanze degli accertamenti effettuati, dandone contemporanea comunicazione all'ATC o ad altro ente gestore, che sospende la stipula della convenzione o la consegna dell'alloggio nel caso di cui al comma 1, lett. a).

3. La commissione di cui all'art. 9, dopo aver comunicato al richiedente con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti dal comune e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime il proprio parere sull'annullamento dell'assegnazione.

4. I termini di cui al comma 3 sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

5. Il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentita la commissione di cui all'art. 9, il cui parere è obbligatorio e vincolante.

6. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto della convenzione. L'ordinanza del sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.

Art. 29.

Decadenza

1. Il sindaco dispone con proprio provvedimento la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nei confronti di chi:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tal caso nei confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta comunale;

b) abbia trasferito altrove la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'art. 2, comma 1, salvo quanto indicato alla lett. e) del presente comma;

e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, pari al doppio del limite di reddito previsto per l'assegnazione;

f) non effettui la scelta dell'alloggio o non stipuli la convenzione di assegnazione ai sensi dell'art. 14.

2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone di cui all'art. 19, comma 2.

4. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, ad eccezione del caso di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, ove la decadenza è pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata.

5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

6. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione.

Art. 30.

Occupanti senza titolo

1. L'ente gestore dispone, con provvedimento del proprio legale rappresentante, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio.

3. Il provvedimento dell'ente gestore, che deve contenere per l'occupante senza titolo un termine per il rilascio non superiore a trenta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio.

4. Nei confronti di chi fruisce di un alloggio ceduto il termine di cui al comma 3 non deve essere superiore a novanta giorni.

5. Il provvedimento dell'ente gestore deve essere notificato al Comune per l'applicazione della sanzione pecuniaria.

6. L'occupante senza titolo è tenuto al risarcimento dei danni in misura corrispondente all'importo del canone di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), e dei servizi, salvo i maggiori danni che possono essere rivendicati dall'ente proprietario dell'alloggio.

Art. 31.

Morosità

1. L'ente gestore, previa messa in mora dell'inquilino, procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità superiore a sei mesi, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.

3. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente il proprio nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. La regione, tramite il fondo sociale di cui all'art. 21, provvede a sanare, per un periodo massimo di nove mesi nell'anno e comunque per non più di nove mesi consecutivi e nel limite della quota del fondo sociale annualmente attribuito a ciascuna ATC, la situazione di morosità dell'assegnatario nei confronti dell'ente gestore, versando allo stesso, secondo le modalità fissate dal regolamento di funzionamento del fondo sociale, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dall'ente per i motivi di cui al comma 3. Qualora lo stato di disoccupazione o di grave malattia perduri oltre i termini predetti, la regione, sempre nel limite della quota del fondo attribuita, provvede a versare le somme non introitate dall'ente gestore per i periodi successivi, previa attestazione dello stesso comprovante l'avvenuto riaccertamento della situazione di morosità incolpevole.

Art. 32.

Ospitalità

1. L'ente gestore può concedere l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno, alle seguenti condizioni:

a) per motivi di studio, di lavoro, di assistenza o motivi similari che devono essere valutati di volta in volta da parte dell'ente gestore;

b) per i casi di convivenza more uxorio, dichiarata con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente.

2. Il periodo di un anno può essere eventualmente prorogato con nuova autorizzazione dell'ente gestore.

3. La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione dei canoni di locazione, con riferimento al reddito cumulato dei soggetti ospitati.

4. L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.

5. L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non dà diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio alloggio.

6. Dopo due anni di ospitalità temporanea l'ente gestore può autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, sempreché l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza.

7. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro, con relativa applicazione della normativa di gestione.

8. L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio, comporta per il cedente e l'occupante senza titolo l'applicazione della normativa di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 33.

Inadempimenti

1. Nel caso di mancato assolvimento di alcuno degli adempimenti attribuiti alla competenza dei comuni, la Giunta regionale si riserva, decorso un termine perentorio preventivamente assegnato, di surrogare gli adempimenti avvalendosi delle ATC competenti per territorio.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 26 luglio 1984, n. 33;
- b) legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64;
- c) legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12;
- d) legge regionale 28 novembre 1986, n. 54;
- e) legge regionale 23 aprile 1990, n. 45;
- f) legge regionale 22 luglio 1991, n. 32;
- g) legge regionale 21 gennaio 1993, n. 1;
- h) legge regionale 9 giugno 1994, n. 17;
- i) legge regionale 14 novembre 1994, n. 46;
- l) legge regionale 24 gennaio 1995, n. 12.

Art. 35.

Norme finali

1. La Giunta regionale, fino al 31 dicembre 1995, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 13, comma 1, può autorizzare i comuni, su richiesta motivata, ad eccedere l'aliquota del 25 per cento ivi prevista.

2. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 64/1984, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 46/1994, possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino il possesso, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio, dei requisiti per l'accesso, di cui all'art. 2 della presente legge. Alla relativa verifica provvedono le commissioni previste all'art. 9.

3. I comuni possono disporre la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1991 occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, come definito all'art. 1, comma 1, e che presentano apposita domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

- a) l'occupazione sia ancora in corso;
- b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'assegnazione prescritti all'art. 2, comma 1, ad esclusione del requisito di cui alla lett. h), verificati dalla commissione prevista all'art. 9;
- c) gli occupanti provvedano al pagamento all'ente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e le spese, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
- d) l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato.

4. Gli enti gestori che, in esecuzione dei provvedimenti della Giunta regionale assunti ai sensi del comma 10 dell'art. 14 della legge regionale n. 33/1984, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 17/1994, hanno applicato canoni superiori a quelli determinati in applicazione della presente legge, provvedono al conguaglio a favore degli assegnatari dei versamenti eccedenti a far data dal 10 luglio 1994.

5. I comuni che non abbiano ancora provveduto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica agli occupanti senza titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, che hanno presentato domanda nei termini e rispettato le condizioni ivi prescritte, possono procedervi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 1995

BRIZIO

(Omissis).

95R0613

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1995, n. 6.

Modifica del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73 è modificato dal seguente: «I lavori di completamento dovranno essere eseguiti sotto vigilanza del settore decentrato dell'Amministrazione regionale opere e lavori pubblici di Frosinone ed il finanziamento sarà erogato con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 10 marzo 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 febbraio 1995.

95R0991

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 7.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1, art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed all'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissata nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a L. 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima.

2. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, a carico delle utenze esenti, è determinata nella misura di L. 50 per metro cubo.

Art. 2.

1. Per la liquidazione, la riscossione e la repressione delle violazioni relative all'addizionale e all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, si applicano le norme contenute nel capo II del decreto legislativo n. 398 del 1990, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione del programma per il potenziamento dei trasporti pubblici nel Lazio, con particolare riguardo al piano di acquisti di nuovi autobus disposto con l'art. 18 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 marzo 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 marzo 1995.

95R0992

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 8.

Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma, dell'art. 1 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale» è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dai consumi relativi al mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, usato come combustibile, di cui alla lettera b), comma 1, art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, ed al successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed all'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, è fissata nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale e comunque non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a L. 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima.

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e, per le utenze esenti, dell'imposta sostitutiva dell'addizionale» è modificato come segue:

«Art. 3.

1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato in via prioritaria al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione della prima fase del piano di interventi in materia di edilizia sanitaria, ad integrazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 novembre 1988, n. 67 nonché al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione del programma per il potenziamento dei trasporti pubblici nel Lazio, con particolare riguardo al piano di acquisti di nuovi autobus disposto con l'art. 18 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 marzo 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 marzo 1995.

95R0993

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 9.

Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 100 per cento con effetto dal 1° gennaio 1995.

2. Gli aumenti, nella stessa misura e con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

3. Gli importi derivanti dall'aumento di cui ai commi 1 e 2 sono arrotondati alle mille lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato, sul totale della tassa o del contributo.

Art. 2.

1. Gli aumenti di cui all'art. 1 non si applicano al n. d'ordine 17 — «abilitazione all'esercizio venatorio» — della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione dei piani disposti in materia di smaltimento dei rifiuti dalla legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 marzo 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 marzo 1995.

95R0994

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1995, n. 10.

Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 23 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa» è modificato come segue:

«1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, previste dalla normativa statale e regionale, sono aumentate del 100 per cento con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per la tassa di rilascio e dal 1° gennaio 1996 per quella di rinnovo».

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa» è modificato come segue:

«Art. 2.

1. Gli importi di cui all'art. 1 non si applicano al n. d'ordine 17 «abilitazione dell'esercizio venatorio» della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, previste dalla normativa statale e regionale».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa» è modificato come segue:

«Art. 3.

1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge è finalizzato in via prioritaria al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per

acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione della prima fase del piano di interventi in materia di edilizia sanitaria, ad integrazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 20 novembre 1988, n. 67, nonché al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione dei piani disposti in materia di smaltimento dei rifiuti dalla legge 11 dicembre 1986, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 marzo 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 marzo 1995.

95R0995

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 11.

Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per la durata della sospensione un assegno pari all'indennità di cui all'articolo 1, punto d), della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, ridotta del 40 per cento.

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica dalla data di notifica alla Presidenza del Consiglio regionale del provvedimento governativo che dispone la sospensione del consigliere regionale.

Art. 3.

1. Il consigliere sospeso, ha facoltà di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella stessa misura effettuata dai consiglieri in carica.

2. Al consigliere che sostituisce temporaneamente quello sospeso compete, per tutta la durata della supplenza, il trattamento complessivamente spettante ai consiglieri in carica.

Art. 4.

1. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, è corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno erogato, di cui al comma 1, e l'indennità ad esso spettante.

2. Al consigliere che si è avvalso della facoltà di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella misura effettuata dai consiglieri in carica, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, viene corrisposto un assegno pari all'ammontare differenziato dell'importo volontariamente versato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 marzo 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 marzo 1995.

95R0996

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 12.

Modifica della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale» è modificato come segue:

«1. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, è corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno erogato, di cui all'art. 1, e l'indennità ad esso spettante».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 23 marzo 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 marzo 1995.

95R0997

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 24 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Norme applicabili

1. Agli appalti pubblici di forniture di beni, compresa l'eventuale installazione, di importo superiore agli 80 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

2. Alle procedure di affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici di importo superiore ai 200 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

3. Ai fini della presente legge la concessione di costruzione e gestione è equiparata all'appalto. La deliberazione che prevede la gestione dell'opera da parte del costruttore che l'ha realizzata deve essere motivata anche in relazione all'esistenza delle capacità tecnico-professionali necessarie alla gestione stessa.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme statali di attuazione delle direttive comunitarie in materia, le disposizioni della presente legge si applicano anche agli appalti pubblici di forniture e a quelli aventi ad oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, la produzione e l'erogazione di energia».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Amministrazioni aggiudicatrici

1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) la Regione;

b) l'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, le aziende di promozione turistica, gli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, gli enti regionali per il diritto allo studio universitario, i consorzi di sviluppo industriale, i consorzi di bonifica, gli enti fieristici e gli altri enti dipendenti dalla Regione;

c) le province, i comuni e le comunità montane, i loro consorzi e forme associative, gli enti, aziende e istituzioni dipendenti dagli enti locali e le forme di gestione dei servizi pubblici da questi costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. Si considerano altresì amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui alla presente lettera, quando per la copertura della spesa relativa alle pubbliche forniture utilizzano, in misura superiore al 50 per cento del relativo importo, il contributo della Regione;

d) le aziende sanitarie USL e ospedaliere;

e) le società a partecipazione regionale, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché gli enti sovvenzionati di cui all'articolo 3 del decreto stesso».

Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Elenchi annuali dei contratti

1. Entro la data di approvazione del bilancio, ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un elenco dei contratti riguardanti i lavori pubblici di importo superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa, dei quali prevedono la stipulazione nell'anno successivo, con l'indicazione per ciascuno di essi, dell'importo, dell'oggetto e del procedimento di scelta del contraente.

2. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Nel deliberare la stipulazione di un contratto non previsto nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice indica le ragioni sopravvenute che lo rendono necessario.

4. Le modificazioni e integrazioni all'elenco con l'indicazione delle ragioni sopravvenute sono soggette alle forme di pubblicità annuale di cui al comma 2, da espletare entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute».

Art. 4.

1. L'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Deliberazioni a contrattare

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto, la forma di contrattazione prescelta, l'ammontare e la specificazione dell'entità dei mezzi economici disponibili nel bilancio e della disponibilità dei mezzi finanziari necessari nei tempi stabiliti per l'intera opera e per stralci funzionali, il responsabile e i tempi del procedimento, i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, le capacità economiche e tecniche richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, nelle forme previste dalla legislazione nazionale e le altre clausole ritenute essenziali.

Il responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, sottopone all'esame della giunta regionale il progetto di deliberazione a contrattare e, ottenuta l'approvazione, adotta tutti gli atti relativi alla formazione, all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto. Cura inoltre gli adempimenti relativi alle fasi di progettazione e svolge la vigilanza sull'esecuzione del contratto.

3. La deliberazione a contrattare è assunta dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 88 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

4. Per gli enti dipendenti dalla Regione, le disposizioni dei precedenti commi si applicano intendendo sostituiti alla giunta regionale e ai suoi servizi il corrispondente organo deliberante e il corrispondente servizio degli enti stessi.

5. Per gli enti locali resta salvo quanto previsto, in materia di deliberazioni a contrattare, dalle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e quanto previsto, in materia di responsabilità del procedimento, dalle norme dettate in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
Progettazione

1. La realizzazione dei lavori pubblici è attuata previa predisposizione, a cura delle amministrazioni aggiudicatrici, dei seguenti progetti di livello crescente di definizione tecnica e secondo i contenuti per essi rispettivamente indicati dalle leggi statali:

- a) progetto preliminare;
- b) progetto definitivo;
- c) progetto esecutivo.

2. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, l'amministrazione aggiudicatrice predispone i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo. Negli appalti di progettazione ed esecuzione da aggiudicare con le procedure di cui all'articolo 13, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il progetto preliminare, restando affidata all'appaltatore la progettazione definitiva ed esecutiva.

3. Nei contratti di appalto, di progettazione ed esecuzione l'amministrazione aggiudicatrice, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

4. Nelle concessioni aventi per oggetto la costruzione e la gestione, le spese per la progettazione sono poste a carico del concessionario.

5. Negli appalti di importo inferiore a 1.000 milioni di lire l'amministrazione aggiudicatrice predispone i soli progetti preliminari ed esecutivi.

6. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero del concessionario, il sindaco del comune nel cui territorio i lavori devono essere localizzati, autorizza l'accesso a immobili non in disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice o del concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

7. Le imprese partecipanti alle procedure di scelta del contraente allegano all'offerta la dichiarazione, resa di fronte al responsabile del procedimento, di aver preso visione dei progetti e dei luoghi interessati dai lavori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063».

Art. 6.

1. L'articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
Uffici tecnici di progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla progettazione delle opere tramite i propri uffici tecnici.

2. Gli enti locali possono provvedere alla progettazione delle opere o alla direzione dei lavori avvalendosi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo della Regione e degli uffici tecnici degli istituti autonomi case popolari e degli enti dipendenti dalla Regione, oppure possono chiedere alla provincia o alla Regione e agli enti da queste dipendenti l'assistenza tecnica e amministrativa in ordine alla progettazione.

3. Gli enti e gli uffici destinatari delle richieste di cui al comma 2 rispondono agli enti locali entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste stesse. Decorso inutilmente tale termine, le richieste si considerano respinte».

Art. 7.

1. L'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.
Progettazione estrema

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, con deliberazione motivata, in presenza delle ragioni che lo consentano ai sensi delle norme vigenti, l'incarico di progettazione a liberi professionisti.

2. Nella deliberazione sono indicate le ragioni che non consentono di provvedere alla progettazione attraverso gli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'incarico può essere conferito solo a professionisti iscritti all'albo o a società di persone formate tra professionisti iscritti. La relativa deliberazione fornisce la motivazione in ordine alla scelta del progettista.

4. L'incarico a società è consentito, quando siano richieste, oltre alla progettazione, anche attività non rientranti tra le prestazioni proprie di professionisti iscritti ad albi, che debbono essere svolte preliminarmente e che non abbiano valore marginale rispetto alle prestazioni da richiedere a professionisti. In tal caso, all'atto di conferimento dell'incarico, deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa della necessità delle attività preliminari, il compenso per le prestazioni preliminari è separatamente indicato nel contratto.

5. Il progettista prescelto non può dar corso all'incarico se non quando è diventata esecutiva la deliberazione di assegnazione.

6. I progetti devono in ogni caso essere sottoscritti dai professionisti, iscritti all'albo, che li hanno redatti.

7. L'incarico per la progettazione non può cumularsi con quello per il reperimento dei fondi.

8. Gli incarichi di progettazione di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo le disposizioni previste dalla direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio 18 giugno 1992, nonché dalla relativa normativa nazionale di recepimento».

Art. 8.

1. L'articolo 10 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
Contratto d'incarico professionale

1. Il contratto di incarico professionale stabilisce che il progetto da predisporre sia corredato da un programma dei lavori con l'indicazione dei criteri seguiti nella redazione e da una relazione indicante:

a) le ragioni per le quali si sono ritenute necessarie soltanto le categorie di lavori previste nel progetto;

b) i lavori che, pur non previsti nel progetto, si ritiene possano diventare necessari in corso di esecuzione;

c) i prezzi dei lavori con la relativa analisi predisposti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto ministeriale 29 maggio 1895;

d) l'ammontare delle somme che, sui fondi stanziati, debbono rimanere a disposizione dell'amministrazione, con le ragioni tecniche ed economiche che lo giustificano;

e) le categorie e l'ammontare dei lavori per i quali può essere consentito il subappalto quando sia previsto dalla legislazione nazionale con l'indicazione delle ragioni tecniche che lo giustificano.

2. Il contratto deve inoltre prevedere che, sulle somme liquidate per compensi professionali, il 20 per cento sia trattenuto a titolo di cauzione e sia pagato a collaudo avvenuto, se non sono emerse responsabilità del progettista».

Art. 9.

1. L'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Commissione giudicatrice

1. Negli enti locali, la commissione giudicatrice per le procedure di gara è formata ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nella Regione, la commissione giudicatrice è composta da:

a) il responsabile del servizio competente o un suo delegato che la presiede;

b) un funzionario addetto al servizio legale;

c) uno o due tecnici esperti del settore, nominati dalla giunta regionale con l'indicazione dei criteri seguiti nella scelta.

3. Funge da segretario della commissione il dirigente del servizio provveditorato, economato e contratti o un suo delegato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione ed alle società a partecipazione regionale in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti.

5. La commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i membri. A parità di voto prevale il voto del presidente».

Art. 10.

1. L'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Inviti

1. Alle gare per l'aggiudicazione mediante licitazione privata o appalto-concorso sono invitate le imprese ritenute idonee dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito ad una fase di prequalificazione, rapportata alla natura ed entità dell'opera oggetto di affidamento.

2. A tal fine, per gli appalti di importo superiore ad 1 milione di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici, tenuto conto della natura e dell'importo dei lavori, scelgono le referenze da richiedere alle imprese tra quelle indicate negli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e nelle altre disposizioni statali vigenti. Le referenze prescelte vanno indicate nel bando di gara.

3. Quando la gara è preordinata all'affidamento in concessione, gli inviti devono indicare lo schema di convenzione predisposto dal concedente».

Art. 11.

1. L'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Appalto concorso

1. L'appalto concorso è consentito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica o di natura artistica.

2. La natura delle prestazioni di cui al comma 1 deve essere illustrata da apposita relazione tecnica.

3. L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 16.

4. Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati. L'amministrazione acquista la proprietà del progetto presentato dall'aggiudicatario. L'offerente può utilizzare il progetto passato in proprietà dell'amministrazione soltanto con il consenso di questa.

5. L'amministrazione non può utilizzare il progetto presentato da un'impresa non aggiudicataria, se non con il consenso di questa.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni contenute nella normativa statale e comunitaria in materia di appalto-concorso.

7. Gli appalti-concorso sono aggiudicati su parere dell'apposita commissione tecnica costituita dall'amministrazione aggiudicatrice e formata da:

a) il responsabile del servizio competente o suo delegato che la presiede;

b) due o tre esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

8. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, questa può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l'eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni».

Art. 12.

1. L'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo previa procedura negoziata con almeno tre ditte, salvo che con deliberazione motivata ne venga dimostrata l'impossibilità.

2. La trattativa privata è consentita per i contratti di pubbliche forniture di valore non superiore a 80 milioni di lire, IVA esclusa, e per i contratti di lavori pubblici di importo non superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa, a condizione che, nell'anno in cui si ricorre a tale procedura di scelta, non siano stati stipulati con lo stesso contraente contratti aventi ad oggetto prestazioni identiche e complementari. Per importi superiori, la trattativa privata e forme di affidamento dei lavori non precedute da pubbliche gare, sono consentite nel rispetto delle speciali discipline contenute in norme comunitarie o in leggi statali e regionali.

3. Allo stesso contraente nel corso dello stesso anno solare può essere nuovamente affidata mediante trattativa privata, l'esecuzione di prestazioni identiche e complementari fino ad un importo pari al contratto precedente maggiorato del 20 per cento.

4. La delibera a contrattare deve contenere, con dichiarazione firmata dal responsabile del procedimento, le motivazioni dell'affidamento a trattativa privata».

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

Art. 15.

Particolari contenuti dei contratti

1. Per tutti i contratti deve essere previsto un termine di durata. La proroga tacita o altre clausole equivalenti non sono consentite.

2. Per i contratti di appalto di opere pubbliche possono essere previste forme incentivanti, determinate secondo i criteri prefissati, in caso di ultimazione dei lavori prima del termine contrattuale.

3. La Regione può procedere a trattativa privata per i contratti, con chiunque stipulati, che a fronte di un'entrata in denaro comportano per la Regione stessa solo obbligazioni di non fare o, comunque, nessun onere finanziario».

Art. 14.

1. L'articolo 16 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

Criteri di aggiudicazione e offerte anomale

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) nei casi di appalto-concorso:

- a1) il prezzo;
- a2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- a3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- a4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:

- b1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- b2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- b3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- b4) il rendimento;
- b5) la durata della concessione;
- b6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.

3. Nei casi di cui al comma 2, il capitolato speciale di appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa e attribuendo, comunque, la preponderanza all'elemento relativo al prezzo.

4. Relativamente ai soli contratti di appalto di opere pubbliche di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, l'amministrazione aggiudicatrice procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino, rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, un ribasso superiore di oltre il 20 per cento alla predetta media. Il calcolo della media è effettuato non tenendo conto delle offerte in aumento. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a 8. Per i contratti di appalto di opere pubbliche di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, si osservano le disposizioni della legge statale, secondo i casi e i limiti ivi contemplati».

Art. 15.

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Esclusione dalla contrattazione

1. Per le cause di esclusione da ogni forma di contrattazione con l'amministrazione aggiudicatrice, si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure di prevenzione.

2. Qualora l'impresa risultata aggiudicataria non sottoscriva il relativo contratto per propria volontà, l'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alla Regione e all'albo nazionale costruttori, comitato regionale Marche. I dati relativi all'impresa sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e l'impresa è esclusa dalla contrattazione da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 per la durata di tre anni».

Art. 16.

1. L'articolo 19 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

Disposizioni particolari

1. Le norme del presente articolo si applicano ai contratti di cui all'articolo 2 di importo inferiore ai limiti per essi rispettivamente stabiliti dalle direttive comunitarie e dalle norme statali di attuazione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano, mediante apposito avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, il risultato dell'appalto aggiudicato entro e non oltre quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto. L'avviso contiene l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l'indicazione dell'impresa prescelta e del sistema di aggiudicazione adottato.

3. Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 500 milioni di lire, il bando di gara è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con spese a carico della Regione stessa, e su almeno un giornale a diffusione regionale. Il bando è inviato alla Regione entro e non oltre una settimana dall'approvazione. La pubblicazione è effettuata entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di procedura accelerata i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o telecopia.

4. La data di spedizione del bando di gara, da assumere a riferimento per il computo dei termini di ricezione delle domande e delle offerte, è quella per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i contratti di importo inferiore a quello indicato al comma 3, il bando di gara è affisso all'albo pretorio delle amministrazioni aggiudicatrici o mediante altre forme di pubblicità in sede locale disposte dalle amministrazioni stesse».

Art. 17.

1. L'articolo 20 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Varianti e fidejussione

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede ad una nuova aggiudicazione qualora le varianti superino un quinto del contratto.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista risponde personalmente nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per un importo da definire nel contratto di incarico professionale. In tal caso il responsabile del procedimento comunica al progettista gli addebiti, assegnandogli un termine non superiore a quarantacinque giorni per le controdeduzioni.

3. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e del 20 per cento per i lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio».

Art. 18.

1. L'articolo 21 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 21.

Indagini ispettive nei cantieri

1. La giunta regionale, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203, anche su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, delle imprese che partecipano alle gare, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori o delle casse edili presenti nel territorio, degli enti e degli istituti preposti alla tutela dei lavoratori, promuove presso il commissario di governo o il prefetto l'acquisizione di tutte le notizie relative alle gare o alla realizzazione degli appalti.

2. Nel caso in cui emergano, o siano segnalate dai soggetti sopra menzionati, inefficienze, ritardi, anche nell'espletamento della gara, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il presidente della giunta regionale provvede senza indugio agli adempimenti di propria competenza ai sensi della legge n. 203/1991 affinché venga costituito l'apposito collegio di ispettori.

3. I risultati dell'indagine ispettiva saranno comunicati all'autorità giudiziaria, nel caso in cui emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, all'albo nazionale costruttori e agli enti assicurativi, previdenziali e agli altri enti competenti in materia per le eventuali responsabilità delle imprese, all'amministrazione aggiudicatrice e all'ordine professionale per le eventuali responsabilità del direttore dei lavori.

4. Il presidente della giunta regionale richiede ai prefetti notizia sull'attività delle commissioni prefettizie di cui all'articolo 17 della citata legge n. 203/1991, in particolare al fine di valutare l'efficienza del coordinamento effettuato tra gli enti pubblici preposti al controllo delle condizioni di lavoro e per coordinare al meglio le stesse funzioni di controllo e prevenzione dei servizi sanitari della regione».

Art. 19.

1. L'articolo 22 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. Tipi di collaudo

1. I collaudi possono essere effettuati ad avvenuta esecuzione dell'opera o in corso di realizzazione.

L'amministrazione ha la facoltà di richiedere al collaudatore notizie e informazioni sullo stato di realizzazione dell'opera.

2. Il collaudo finale riguarda l'intera opera o parti di essa e deve tener conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.

3. Il collaudo finale è diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'amministrazione.

4. Per i lavori non eccedenti l'importo di lire 500 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da un atto del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione».

Art. 20.

1. L'articolo 28 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. Compiti del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza

1. Il direttore tecnico del cantiere, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.

2. Prima dell'inizio dei lavori e nel caso di cui al comma 4, il direttore tecnico sottoscrive il piano di sicurezza debitamente redatto, valutandone l'attuabilità.

3. L'impresa garantisce la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori. L'impresa prima dell'inizio dei lavori sarà obbligata a comunicare il nominativo del direttore tecnico del cantiere al responsabile del procedimento.

4. Ogni sostituzione del direttore tecnico del cantiere è comunicata entro dieci giorni con lettera raccomandata alla stazione committente; in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico i lavori sono sospesi. Il periodo di sospensione dei lavori non modifica il termine di ultimazione degli stessi».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 5 novembre 1992 n. 49, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 28-bis Compiti del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori, qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici ed annota nel verbale di consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 27 verificando nel contempo la sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere.

2. Fermo restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere, l'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate ovvero l'inosservanza del piano di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori sono tempestivamente comunicate dal direttore dei lavori alla stazione appaltante.

3. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e del capitolato speciale d'appalto.

Art. 22.

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. Spese in economia

1. Le spese in economia sono ammesse fino all'importo di 50 mila ECU.

2. Dette spese sono disciplinate da regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici».

Art. 23.

1. L'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 è abrogato.

2. Sono abrogati gli articoli 10, primo comma, e 12 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 marzo 1995

RECCHI

95R0608

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 26.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1995 ed approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 1995/1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 24 del 3 aprile 1995)

(Omissis).

95R0609

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 27.

Istituzione del servizio di Unità Spinale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 24 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione unità spinale

1. La Regione istituisce presso il presidio ospedaliero regionale di Torrette l'unità spinale unipolare e multidisciplinare per il trattamento del paziente medulloleso.

Art. 2.

Definizione dell'unità spinale

1. Per unità spinale si intende un'unità operativa multizonale espressamente destinata a dare risposta ai bisogni medico-clinici, terapeutico-riabilitativi, psicologico-sociali di tetraplegici e di paraplegici, di origine traumatica e non.

2. Gli interventi di cui al comma 1 attengono, in un approccio sistemico multidisciplinare, alla terapia intensiva e chirurgica, alla riabilitazione motoria, viscerale, funzionale, psicologica e coprono l'intero intervallo temporale fra l'insorgenza dell'evento lesivo ed il reinserimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 3.

Dotazione

1. L'unità spinale è dotata di n. 12 posti letto, di cui n. 4 per pazienti acuti.

2. L'unità spinale svolge la propria attività in regime di degenza, assicurando i ricoveri d'urgenza e programmati, di day hospital ed ambulatoriale.

Art. 4.

Personale

1. La dotazione organica dell'unità spinale è determinata come segue:

- a) unità di personale medico (Aiuto) n. 2;
- b) unità di personale infermieristico n. 24;
- c) terapisti della riabilitazione n. 6.

2. Va garantita la presenza anche di uno psicologo e di un assistente sociale, appartenenti ad altre divisioni o servizi dell'ospedale.

Art. 5.

Collaborazioni continuative

1. Il personale medico dell'unità spinale è coadiuvato in modo continuativo e programmato dal personale medico appartenente alle seguenti funzioni specialistiche:

- a) neuroriabilitazione;
- b) neurotraumatologia;
- c) urologia;
- d) ortopedia;

e) neurologia;

f) chirurgia (plastica, neurochirurgica, generale);

g) ginecologia;

h) pneumologia;

i) neuroradiologia;

l) anestesia - rianimazione.

2. Le strutture specialistiche afferenti saranno potenziate all'occorrenza derivante dalla possibilità, secondo il bisogno, anche di presenza continua presso l'unità spinale, con incremento di una unità di personale.

Art. 6.

Rapporti con altre unità operative

1. I rapporti tra l'unità spinale, le divisioni ospedaliere e le cliniche universitarie convenzionate afferenti le specialistiche indicate all'articolo 5, nonché quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli.

2. I protocolli devono programmare gli interventi delle divisioni e cliniche di cui al comma 1 presso l'unità spinale, in modo che sia assicurato un apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento delle necessità di cura e riabilitazione di soggetti affetti da lesione midollare.

3. I protocolli di cui al comma 1 sono definiti dagli organismi di gestione del presidio ospedale regionale, d'intesa con i responsabili delle unità operative ospedaliere o universitarie convenzionate.

4. L'unità spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i pazienti ricoverati.

5. Tutti gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi sono diretti dal coordinatore responsabile. La funzione di coordinatore responsabile, può essere affidata ad un primario neurologo o neuroriabilitatore che abbia particolare esperienza in materia e specifica motivazione verso questo tipo di degenti.

Art. 7.

Attrezzature

1. Il responsabile dell'unità spinale, d'intesa con i responsabili dell'attività di collaborazione e consulenza di cui agli articoli precedenti, rileva la necessità di attrezzature agli effetti del programma annuale per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale del presidio ospedaliero e le propone agli organi di gestione.

Art. 8.

Aggiornamento

1. Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione dell'intervento sanitario, l'unità spinale:

- a) mantiene i contatti con i maggiori centri nazionali ed esteri che operano a favore dei medullolesi;
- b) propone annualmente il piano dei corsi di aggiornamento per il personale in servizio;
- c) promuove scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca e di assistenza nell'area delle lesioni midollari.

2. Le suddette iniziative vengono realizzate all'interno dell'annuale piano regionale di aggiornamento del personale sanitario.

Art. 9.

Rapporti con le associazioni

1. Le associazioni per la tutela dei medullolesi possono avanzare proposte in merito alle iniziative che l'unità spinale e la Regione possono assumere a livello regionale e locale in favore di soggetti affetti da lesioni midollari.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a lire 1.200 milioni, si provvede, con decorrenza 1995, mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente destinata alla Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 marzo 1995

RECCIII

95R0610

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 28.

Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 24 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione del servizio trasfusionale regionale

1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle strutture operative del servizio trasfusionale regionale secondo i principi determinati dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, dai decreti ministeriali di attuazione, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 concernente «Approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996» e sulla base della legge regionale 28 giugno 1994, n. 22, relativa alla ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle U.S.L.

2. Il servizio trasfusionale regionale si articola in:

- a) servizi di immunoematologia e trasfusione;
- b) centri trasfusionali;
- c) unità di raccolta, fisse o mobili.

I presidi ospedalieri che non dispongono del servizio o del centro sono forniti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 107/1990, di frigoemoteca collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente competente.

3. L'attività trasfusionale in ambito provinciale è organizzata in senso dipartimentale ed il servizio di immunoematologia e trasfusione la coordina funzionalmente coadiuvato dai centri trasfusionali presenti sul territorio. Collaborano altresì le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

4. La donazione di sangue e di emocomponenti è un atto esclusivamente volontario, anonimo e gratuito. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere fonte di lucro; pertanto la loro distribuzione al ricevente è gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali. La cessione fra strutture sanitarie avviene secondo le disposizioni all'uopo emanate dal Ministero della sanità.

Art. 2.

Finalità

1. Il piano sangue regionale, in armonia con le indicazioni e le previsioni del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996, persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la donazione e la raccolta del sangue totale e delle emocomponenti con le procedure tecnico-afetiche sottrattive-prelevative più attuali fino al raggiungimento almeno della auto sufficienza regionale, assicurando la totale e capillare raccolta della donazione emergente nell'ambito regionale;

b) promuovere, con il concorso delle associazioni dei donatori, una corretta informazione circa il significato della donazione di sangue, plasma, cellule, midollo osseo e tessuti;

c) realizzare corsi sulle finalità e gli obiettivi della presente legge per gli operatori del servizio sanitario regionale nell'ambito dell'aggiornamento professionale obbligatorio;

d) promuovere le terapie autotrasfusionali in tutte le situazioni nelle quali queste procedure possano essere attuate;

e) tutelare la salute dei donatori volontari periodici e quella dei pazienti trasfusi, con adeguati e periodici follow-up, al fine di escludere ovvero limitare le malattie trasmesse con la trasfusione;

f) aumentare la raccolta del plasma da avviare alla produzione di plasmaderivati fino a raggiungere almeno la condizione di autosufficienza regionale per tali prodotti;

g) assicurare la migliore efficienza tecnico-organizzativa ed informatica delle strutture trasfusionali regionali, mediante il razionale impiego delle risorse umane, scientifiche, professionali ed associative, così da realizzare un integrato servizio trasfusionale regionale che consenta di fronteggiare al meglio necessità programmate, urgenze ed emergenze cliniche nonché eventi calamitosi;

h) educare la popolazione sulle problematiche inerenti la donazione-trasfusione e la prevenzione delle malattie trasmesse con il sangue.

Art. 3.

Il volontario e le forze armate

1. La Regione riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici insiti nel ruolo fondamentale ed insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni dei donatori e dei pazienti emopatici.

2. La Regione, anche con l'apporto delle associazioni di volontariato, promuove, con le istituzioni militari territorialmente competenti, una stretta collaborazione per favorire fra i militari la donazione volontaria e periodica del sangue o sue frazioni. La Regione, altresì, si adopera per sensibilizzare gli stessi alla donazione volontaria di midollo e per fornire informazioni sulla prevenzione dell'epatite virale, dell'infezione da HIV e delle altre malattie trasmissibili con il sangue.

3. La giunta regionale cura gli aspetti tecnico-amministrativi che intercorrono con le associazioni, le istituzioni militari e le aziende convenzionate per la produzione di plasmaderivati.

Art. 4.

Competenze della giunta regionale

1. Alla costituzione, alla dotazione di personale e di attrezzature delle singole strutture, con il relativo finanziamento, provvede la giunta regionale, previo parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente. La determinazione del personale deve avvenire sulla scorta degli effettivi e documentati carichi di lavoro.

Art. 5.

Organizzazione territoriale

1. In attesa della programmazione regionale sanitaria attuativa del decreto del Presidente della Repubblica 1^o marzo 1994 concernente «Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996», nonché del piano relativo alla ristrutturazione ospedaliera e sulla base della individuazione delle U.S.L. ed aziende ospedaliere, di cui alla legge regionale 23 giugno 1994, n. 22, nei presidi ospedalieri di Pesaro, Ancona, Macerata ed Ascoli Piceno sono istituiti i servizi di immunoematologia e trasfusione, mediante trasformazione dei rispettivi centri trasfusionali.

2. Nei presidi ospedalieri di Urbino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Fermo e S. Benedetto del Tronto si istituiscono i centri trasfusionali.

3. Le unità di raccolta fisse o mobili, autorizzate dalla giunta regionale in base all'articolo 7 della legge n. 107/1990, sono localizzate presso le varie strutture sanitarie del territorio regionale.

4. La giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 autorizza prioritariamente la trasformazione in unità di raccolta fisse delle sezioni trasfusionali di cui alla tabella 3.4.01 della legge regionale 5 novembre 1982, n. 37, fatta eccezione di quella sezione trasformata, con la presente legge, in centro trasfusionale.

5. L'attività trasfusionale dei presidi ospedalieri forniti di frigoemoteca è disciplinata da quanto specificamente disposto alla lettera B) del punto 4 del piano sangue nazionale 1994-1996.

6. La gestione delle suddette strutture è di competenza della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera.

7. Il personale in servizio nelle attuali sezioni trasfusionali è trasferito al servizio di immunoematologia e trasfusione o al centro trasfusionale di riferimento che devono garantire la capillare raccolta delle donazioni nelle unità di raccolta presenti sul territorio, nonché le attività finalizzate alla tutela della salute del donatore. A tale funzione potranno altresì concorrere le unità di raccolta autorizzate e gestite direttamente dalle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue presenti sul territorio con proprio personale medico e non medico in regime di convenzione.

8. Il servizio di Macerata continuerà a svolgere anche il ruolo di centro di diagnosi e trattamento dell'emofilia e delle malattie dell'emostasi e della trombosi fino alla emanazione del piano ospedaliero.

Art. 6.

Centri regionali di coordinamento

1. Il centro regionale di coordinamento e compensazione è individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 107/1990, nel servizio di immunoematologia e trasfusione del presidio ospedaliero di Ancona.

2. Il centro regionale di coordinamento per la plasmaphroduzione è individuato presso un ufficio del servizio sanità a cui affidare le attività amministrativa, burocratica, organizzativa e tecnico-sanitaria. A tale centro sono preposti due referenti nominati dalla giunta regionale, uno tecnico-sanitario ed uno tecnico-amministrativo. Il referente sanitario deve appartenere ad uno dei servizi o ad uno dei centri con la qualifica di primario, mentre quello amministrativo deve appartenere al servizio sanità della Regione con la qualifica di dirigente dell'ufficio. I referenti rispondono dell'attività svolta nel centro alla giunta, tramite l'assessore alla sanità.

Art. 7.

Comitato tecnico regionale

1. Presso il servizio sanità è istituito il comitato tecnico regionale in materia trasfusionale.

2. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale alla sanità o suo delegato, che lo presiede;

b) due consiglieri regionali appartenenti alla commissione consiliare competente e da questa designati;

c) i referenti del centro di coordinamento per la plasmaphroduzione di cui al precedente articolo;

d) i quattro responsabili dei servizi di immunoematologia e trasfusione o loro delegati scelti tra i responsabili di ruolo apicale dei centri trasfusionali territorialmente afferenti;

e) un responsabile del servizio igienico-organizzativo ospedaliero o suo delegato, scelto dalla giunta regionale;

f) il rappresentante regionale o suo delegato delle associazioni di donatori volontari del sangue riconosciute e presenti sul territorio regionale;

g) i quattro rappresentanti o loro delegati, ciascuno per provincia, delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;

h) il delegato regionale della società italiana di immunoematologia e della trasfusione del sangue - associazione italiana dei centri trasfusionali;

i) un rappresentante del personale non medico appartenente ai servizi o centri, scelto dalla giunta regionale;

l) un rappresentante delle associazioni dei pazienti emopatici e/o politrasfusi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale del servizio sanità.

3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del comitato sono corrisposti i rimborsi spese e le indennità previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il comitato è organo consultivo della giunta regionale per gli atti di indirizzo e di programmazione in materia. Deve essere in particolare acquisito il parere del comitato sugli atti di programmazione regionale dei servizi, dei centri e delle unità di raccolta, della loro organizzazione, dei finanziamenti per le relative apparecchiature tecnico sanitarie e per le deroghe necessarie per la copertura dei posti in organico.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ed in genere a tutti quelli attinenti al servizio trasfusionale regionale, si provvede con le quote del fondo sanitario nazionale annualmente attribuite alla Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente.

2. Agli oneri relativi all'acquisto o alla sostituzione di apparecchiature tecnico-scientifiche obsolete per l'intero servizio trasfusionale regionale, si provvede con le rispettive quote del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale.

3. Le amministrazioni interessate alla utilizzazione dei fondi, di cui al comma 2, sono tenute all'inizio di ogni triennio a presentare alla giunta regionale regolare e dettagliata richiesta di finanziamento relativa agli acquisti, alle spese di installazione o d'impianto ed alla sostituzione delle apparecchiature tecnico-sanitarie obsolete, con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quanto stabilito dal decreto ministeriale del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 1982, in ordine alle modalità di finanziamento in conto capitale, nonché dalla legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31, riguardante le norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione delle U.S.L. della Regione.

4. In sede di formazione del piano di finanziamento, in conformità alla legge regionale n. 31/1981, sarà individuata l'entità delle risorse da assegnarsi alle singole U.S.L. per l'attuazione degli interventi della presente legge anche in considerazione del recupero graduale della spesa farmaceutica per l'acquisto di plasmaderivati configurabile in un risparmio annuale del 30 per cento come auspicato dal piano sangue e plasma nazionale 1994-1996.

Art. 9.

Abrogazione

1. La legge regionale 21 maggio 1976, n. 12 è abrogata.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 marzo 1995

RECCHI

95R0611

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 17.

Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti oncologici terminali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di assicurare un'assistenza domiciliare qualificata ai pazienti oncologici terminali, la Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie regionali, predispone un programma di ospedalizzazione domiciliare che ha validità per la durata del Piano socio-sanitario regionale di cui costituisce parte integrante.

2. Il programma contiene l'indicazione delle forme di erogazione dell'assistenza, le modalità per la determinazione della riduzione effettiva della spesa nella struttura, le procedure per garantire l'intervento domiciliare nella misura della riduzione della spesa effettivamente conseguita.

Art. 2.

Promozione e coordinamento

1. La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei pazienti colpiti da neoplasia in fase terminale, nelle Aziende sanitarie regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare in costanza di ricovero con cure presso il domicilio.

Art. 3.

Richiesta ed autorizzazione

1. Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su richiesta del paziente o della famiglia con il parere del medico di medicina generale e previa autorizzazione del presidio ospedaliero pubblico presso il quale il paziente è in cura.

Art. 4.

Trattamento domiciliare

1. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende sanitarie regionali competenti per territorio, di personale specializzato con particolare riferimento alle specifiche esperienze di terapia del dolore, già maturate nelle singole aziende sanitarie.

2. Il programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'art. 1 può essere attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche presso residenze collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia oncologica con gravi limitazioni dell'autosufficienza o terminali, che non possono essere accolti nell'ambito familiare.

3. Il trattamento domiciliare può essere attuato anche con il concorso di organizzazioni di volontariato all'uopo convenzionate.

Art. 5.

Convenzioni

1. La Giunta regionale predispone uno schema di convenzione tipo da stipularsi da parte delle Aziende sanitarie regionali con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15.

2. La convenzione disciplina in particolare modalità e termini del concorso delle organizzazioni di volontariato alla operatività del servizio, le modalità e la misura del contributo pubblico, le forme di controllo delle Aziende sanitarie regionali sulle modalità di eventuale utilizzazione presso il domicilio di farmaci, compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero, come previsto dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 20 ottobre 1992.

Art. 6.

Programma di assistenza

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula la proposta di programma di cui all'art. 1 e lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 marzo 1995

CARNIERI

95R0635

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 18.

Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, le parole «deve risultare pari al 25 per cento» sono sostituite con le seguenti «deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 30 marzo 1995

CARNIERI

95R0636

REGOLAMENTO REGIONALE 3 aprile 1995, n. 19.

Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attività venatoria è ripartito con le modalità previste dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in ambiti territoriali di caccia di seguito denominati A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

Art. 2.

Organi degli A.T.C.

1. Ogni A.T.C. è dotato dei seguenti organi:
Comitato di gestione;
Presidente;
Ufficio di presidenza;
Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Comitato di gestione: natura giuridica e composizione

1. I comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini di lucro, ad essi è affidata la gestione degli A.T.C. I comitati di gestione si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla provincia prevalentemente interessata per territorio e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il comitato di gestione è composto da 20 membri, di cui:

- a) 6 designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) 6 designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.;
- c) 4 designati da associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata nel territorio dell'A.T.C.;
- d) 4 designati dalla provincia, in rappresentanza degli enti locali.

3. I componenti dei comitati, alla scadenza del primo mandato, possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Il comitato resta in carica quattro anni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e viene rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 4.

Prima costituzione dei comitati di gestione

1. Le province provvedono alla prima costituzione e alla nomina dei comitati di gestione, entro trenta giorni dalla istituzione degli A.T.C.

2. I comitati restano in carica fino alla scadenza della prima delimitazione degli A.T.C., come determinata dalle norme transitorie di cui al comma 2, dell'art. 42, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

3. La costituzione del comitato è valida se sono stati designati almeno 16 componenti.

Art. 5.

Funzionamento del comitato di gestione Statuto

1. Il funzionamento del comitato di gestione è regolato dallo statuto. Lo statuto disciplina:

- a) le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.;
- b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il comitato di gestione;
- c) le forme di impiego del volontariato;
- d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;
- e) le modalità di consultazione dei cacciatori.

2. Lo Statuto si uniforma in particolare ai seguenti principi:

- a) il comitato elegge al suo interno il presidente con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

b) i componenti dell'ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente che ne fa parte di diritto, sono eletti, all'interno del comitato, a maggioranza relativa;

c) il presidente, convoca e presiede il comitato, provvedendo alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei componenti il comitato, curandone l'invio agli altri membri; riunisce l'ufficio di presidenza per l'adozione di provvedimenti di ordinaria gestione tecnica ed amministrativa, per l'attuazione degli atti adottati dal comitato e per l'adozione di provvedimenti d'urgenza che sotto porrà a ratifica nella seduta del comitato immediatamente successiva;

d) le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri designati;

e) le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi;

f) le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del comitato di gestione sono svolte dal membro più giovane di età tra i presenti.

Art. 6.

Composizione e funzionamento dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto:

a) dal Presidente del comitato di gestione;

b) da tre membri eletti all'interno del comitato, con voto limitato a due.

2. L'ufficio di presidenza, rappresenta l'esecutivo del comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente dovranno essere portati a ratifica del comitato di gestione.

Art. 7.

Decadenza

1. I componenti del comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Le cause di decadenza sono accertate dalla provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la provincia stabilisce la decadenza del comitato e provvede, in via sostitutiva alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'ufficio di presidenza. Il componente del comitato di cui sia stata disposta la decadenza non può essere nuovamente nominato.

3. I comitati interessati decadono in caso di adozione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è stabilita, contestualmente alla ridefinizione degli A.T.C., dal Consiglio regionale.

Art. 8.

Compiti del comitato di gestione

1. Il comitato ha i seguenti compiti:

a) su domanda decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti, ai sensi dell'art. 10;

b) propone programmi di intervento mediante progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento degli habitat, le immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

c) predisporre il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;

d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

e) provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

f) delibera le eventuali modifiche allo statuto;

g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'A.T.C.;

h) stabilisce le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dal comma 6, dell'art. 11, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, il comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

3. Gli atti del comitato vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla provincia, e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 9.

Indici di densità venatoria

1. Tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, è fissato in 1:8 il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie agro-silvopastorale regionale espressa in ettari. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C.

Art. 10.

Deroghe agli indici di densità

1. È facoltà dei comitati di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale con delibera motivata che dia atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi del comma 8, dell'art. 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutività.

2. La provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

Art. 11.

Accordi interregionali per reciprocità di accesso

1. In ciascun A.T.C. il 10 per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, in base a criteri di reciprocità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1, non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della regione, con le modalità previste dall'art. 12.

Art. 12.

Residenza venatoria e mobilità venatoria

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella regione, che ne determina la residenza venatoria. Può altresì ottenere la iscrizione ad un altro A.T.C. della regione, nei limiti della disponibilità dello stesso e per il solo esercizio della caccia alla selvaggina stanziale, secondo le modalità previste dall'art. 13.

2. Tale regolamentazione è estesa alle squadre di caccia al cinghiale in battuta.

3. La iscrizione all'A.T.C. scelta quale residenza venatoria non comporta necessariamente oneri per il cacciatore. L'iscrizione ad un altro A.T.C. comporta il pagamento della relativa quota.

4. A ciascun cacciatore residente in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

5. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta possono esercitare tale attività nell'A.T.C. in cui opera la squadra anche se diverso da quello prescelto come residenza venatoria.

Art. 13.

Procedure per l'ammissione negli A.T.C.

1. Coloro che intendono iscriversi ad uno o più A.T.C. devono farne richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno alla provincia competente, indicandoli in ordine di preferenza. Il termine di presentazione della domanda di iscrizione non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. Le province, entro il 31 marzo comunicano l'assegnazione tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C., con preferenza per i titolari di autorizzazione di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

b.1) residenza anagrafica in Umbria, con preferenza ai residenti nei comuni attraversati o costeggiati dai confini dell'A.T.C.;

b.2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti, con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

b.3) nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C. o proprietà o conduzione di fondi compresi nell'A.T.C.;

b.4) residenza in A.T.C. limitrofi;

b.5) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

b.6) data di presentazione della domanda di iscrizione;

per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

2. Le province accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati e al comitato di gestione dell'A.T.C. entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla provincia competente, per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. La provincia deve dare risposta entro trenta giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

4. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come seconda scelta, sono trasmessi ai rispettivi comitati di gestione entro il 15 maggio di ogni anno.

5. Negli anni successivi alla prima iscrizione la richiesta di ammissione ad un A.T.C. si intende confermata se l'interessato versa la quota di ammissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 14.

Tesserino venatorio

1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

Art. 15.

Bilancio

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il comitato di gestione predispone, ed invia alla provincia che lo approva, il bilancio annuale di previsione costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, nonché da una relazione programmatica.

Art. 16.

Dotazione finanziaria

1. Il fondo di dotazione finanziaria del comitato di gestione è composto da:

a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;

b) finanziamento erogato dalle province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo per le spese di funzionamento;

c) fondi erogati dalle province su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale presentati dal comitato di gestione;

d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

2. In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all'A.T.C. per il primo anno di funzionamento del comitato, il finanziamento di cui al comma 1 della lettera b) calcolato in proporzione alla superficie territoriale dell'A.T.C.

Art. 17.

Spese di funzionamento

1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;

b) spese di funzionamento:

locazione della sede;

servizi connessi all'uso dei locali;

cancelleria;

spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

Art. 18.

Personale

1. È fatto espresso divieto ai comitati di gestione di stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In caso di inadempienza i componenti del comitato rispondono solidamente dei danni derivanti.

2. I comitati di gestione possono richiedere, per il loro funzionamento, agli enti locali interessati alla gestione, il comando presso le proprie strutture di personale tecnico e/o amministrativo.

Art. 19.

Piani di approvvigionamento

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

Art. 20.

Fornitura per fabbisogni straordinari

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 21.

Procedure per gli approvvigionamenti

1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata.

2. Le spese minute ed urgenti di cui all'art. 25 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 22.

Trattativa privata

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a lire 5.000.000 e per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il presidente del comitato di gestione o un componente dell'ufficio di presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.

2. Il preventivo viene sottoposto dal presidente all'esame dell'ufficio di presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

Art. 23.

Richiesta preventiva di offerte

1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a L. 5.000.000 il presidente del comitato di gestione o un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta.

2. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse contenenti all'esterno la dicitura: «Offerta relativa a...».

3. L'apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza di almeno 3 membri del comitato di cui uno fra i designati nel comitato stesso dalla provincia, oltre al presidente.

4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente.

Art. 24.

Verifica e liquidazione delle fatture

1. Esperita la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 22 e 23, verrà data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

2. Il presidente o altro membro dell'ufficio di presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.

3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

Art. 25.

Servizio di cassa

1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli artt. 22 e 23, il presidente o altro membro del Comitato da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore a L. 3.000.000 per ciascun trimestre.

2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

Art. 26.

Finanziamento di progetti finalizzati

1. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della provincia dei progetti finalizzati comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

4. I componenti l'ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

5. Le province per il finanziamento dei progetti finalizzati di cui all'art. 16 possono disporre anticipazioni del finanziamento.

Art. 27.

Rendicontazione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il presidente del comitato di gestione deve presentare alla provincia il rendiconto finale, delle spese effettuate corredato da una relazione illustrativa.

2. In caso di inadempienza la provincia può disporre la sospensione all'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

3. Al rendiconto devono essere allegati copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.

Art. 28.

A.T.C. interprovinciali

1. Le competenze delle province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.

Art. 29.

Norme transitorie

1. I termini previsti per le procedure di ammissione agli A.T.C., per l'anno 1995, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Nel primo anno di attività dei comitati di gestione degli A.T.C., la provincia può attivare interventi sostitutivi, su richiesta del comitato stesso, in caso di dichiarata impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati. In questo caso non si applica la decadenza del comitato prevista dall'art. 7.

3. Per la stagione venatoria 1995/96 la determinazione del numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. è determinato calcolando la densità venatoria secondo l'indice indicato all'art. 9, assumendo la superficie agro-silvo-pastorale quale quota, proporzionale alla superficie territoriale complessiva dell'A.T.C., della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 3 aprile 1995

CARNIERI

95R0637

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 20.

Modificazioni delle LL.RR. 9 marzo 1979, n. 11, recante la regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale, e 14 maggio 1979, n. 23, concernente la gestione del patrimonio agro-forestale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 10 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, recante la regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale, è abrogato.

Art. 2.

1. I primi tre commi dell'art. 31 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, recante la regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale, sono così sostituiti:

«I contratti di importo pari o superiore a lire 100.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a lire 100.000.000 sono preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee, e comunque nella forma dell'offerta in busta chiusa.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 20.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta».

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 31 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, è aggiunto il seguente:

«Gli importi limite di cui ai commi 1 e 3 sono annualmente adeguati dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi nel mese di gennaio di ciascun anno, tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre degli ultimi due anni».

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, riguardante la gestione del patrimonio agro-forestale regionale, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Dato a Perugia, addì 3 aprile 1995

CARNIERI

95R0638

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 20.

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, dispensa per motivi di salute e mutamento di mansioni per inidoneità fisica. Attuazione dell'art. 7, legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 60 del 5 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

TITOLO I

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Ambito di applicazione e competenze

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, nonché la dispensa dal servizio per motivi di salute ed il mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

2. Le disposizioni contenute nel regolamento si applicano ai dipendenti della Regione Emilia-Romagna. Esse valgono anche per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione che non sono muniti di potestà regolamentare in materia.

3. Per i dipendenti inquadrati nell'organico consiliare, gli adempimenti e i provvedimenti che il presente regolamento attribuisce al dirigente competente in materia di personale sono svolti dal dirigente dell'organico consiliare competente ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 4 agosto 1994 n. 31, mentre le competenze attribuite alla Giunta sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni contrattuali nelle materie oggetto di contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente.

TITOLO II

ACCERTAMENTO DELLE CAUSA DI SERVIZIO
E EQUO INDENNIZZO

Art. 2.

Domande per accertamento della causa di servizio e equo indennizzo

1. Il dipendente che abbia contratto una infermità o subito una lesione e che intenda farne accertare la dipendenza da causa di servizio inoltra domanda scritta al dirigente competente in materia di personale entro due anni dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto piena conoscenza della infermità o della lesione e delle sue conseguenze.

2. La domanda può essere proposta per le infermità o lesioni che abbiano cagionato una menomazione alla integrità psicofisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le infermità non previste nelle predette tabelle sono indennizzabili nel caso in cui siano da ritenersi equivalenti a quelle ivi contemplate.

3. La domanda deve indicare specificamente il tipo di infermità o lesione, i fatti connessi al servizio che vi hanno dato causa e, ove possibile, le conseguenze derivate alla integrità psicofisica. Il dipendente ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento utile e pertinente.

4. Una infermità o lesione dipende da causa di servizio quando sia contratta durante l'orario di lavoro e trovi ragione nello svolgimento del servizio. Ogni onere di prova relativo al rapporto di causalità, nonché alla tempestività della domanda, è a carico dell'interessato.

5. La domanda può essere avanzata anche dai familiari del dipendente qualora la gravità della infermità o della lesione non consenta al dipendente di proporla personalmente.

6. Il dipendente ha facoltà di richiedere entro gli stessi termini la concessione di un equo indennizzo e il rimborso delle spese mediche, per il ricovero presso istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente stesso abbia diritto di rivolgersi.

7. Ove il dipendente sia iscritto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'equo indennizzo può essere concesso solo se egli abbia instaurato e diligentemente coltivato le procedure per la concessione delle provvidenze spettanti per l'infortunio o per la malattia professionale.

8. Il procedimento amministrativo per la concessione dell'equo indennizzo resta sospeso fino alla definizione della procedura avviata presso l'INAIL.

9. In caso di decesso ritenuto imputabile a causa di servizio la domanda può essere proposta anche dagli eredi del dipendente deceduto, anche se a riposo, entro tre anni dalla morte.

10. I termini per richiedere l'equo indennizzo e il rimborso delle spese di cura rivestono carattere perentorio.

Art. 3.

Istruttoria

1. Ricevuta la domanda di accertamento della causa di servizio, il dirigente competente in materia di personale, valutata la regolarità, chiede senza indugio al responsabile del servizio di cui il dipendente interessato fa parte la trasmissione di un rapporto su fatti da questi allegati.

2. Il predetto rapporto, preceduto da adeguata istruttoria, deve essere trasmesso entro quarantacinque giorni e deve indicare:

- a) le mansioni effettivamente svolte dal dipendente;
- b) le circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il verificarsi della lesione o dell'infermità;
- c) le circostanze dalle quali possa risultare che queste trovino causa nel dolo o nella colpa grave del dipendente;
- d) ogni ulteriore elemento utile all'accertamento dei fatti.

Art. 4:

Conclusione dell'istruttoria

1. Il dirigente competente in materia di personale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette la documentazione raccolta al collegio di cui all'articolo 5.

2. Il dirigente competente in materia di personale provvede al rigetto della istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche senza richiedere l'accertamento del collegio di cui all'art. 5, quando risulti insussistente la causa di servizio ovvero quando risulti che il pregiudizio allo stato di salute sia dovuto a dolo o colpa grave del dipendente.

Art. 5.

Accertamenti sanitari

1. La dipendenza da causa di servizio viene accertata dalla Commissione medica istituita presso la Azienda Unità sanitaria locale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di assegnazione dell'interessato.

2. La Commissione, ricevuta dal servizio competente in materia di personale la domanda e la relativa documentazione, provvede senza indugio a convocare il dipendente, onde sottoporlo a visita medica legale. Durante la visita il dipendente può essere assistito da un medico di fiducia, con oneri a carico dell'interessato.

3. Al termine della visita il collegio redige processo verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti, il quale viene trasmesso entro dieci giorni al servizio personale. Il verbale, in particolare, deve contenere:

- a) l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrità psicofisica;
- b) l'indicazione degli elementi rilevati circa la tempestività della domanda e la data di stabilizzazione della infermità da cui derivi una menomazione indennizzabile;
- c) le specifiche e circostanziate ragioni che comportano il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ovvero quelle che conducono al suo diniego;
- d) l'indicazione se l'infermità riscontrata comporti impedimento, temporaneo o permanente, al servizio o alle mansioni affidate;
- e) in caso di accoglimento della domanda, l'indicazione se la menomazione riscontrata è ascrivibile alle categorie contemplate alle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ed in quale di queste è ricompresa.

4. Ai membri dei collegi sanitari spetta il compenso stabilito per le prestazioni di cui all'art. 14 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Provvedimento finale relativo alla causa di servizio

1. Entro trenta giorni dal ricevimento del processo verbale redatto dal collegio medico, il dirigente competente in materia di personale adotta il provvedimento definitivo.

2. Il provvedimento finale relativo al riconoscimento ovvero al diniego della causa di servizio viene adottato entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32.

Art. 7.

Liquidazione dell'equo indennizzo

1. La misura dell'equo indennizzo viene determinata in base alle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

2. Dall'equo indennizzo viene dedotto quanto percepito in virtù di rapporti assicurativi instaurati dalla Regione ovvero a titolo di provvidenze a carico dell'INAIL o di altri enti pubblici, fatta eccezione per le indennità temporanee. Ove il dipendente venga a percepire rendite vitalizie viene dedotto il valore capitale delle stesse.

3. L'indennizzo è ridotto della metà se l'interessato consegue la pensione privilegiata o se aveva superato il sessantesimo anno di età, avuto riguardo al momento dell'evento dannoso; di un quarto se egli aveva superato il cinquantesimo anno di età.

4. Il provvedimento finale di concessione dell'equo indennizzo viene assunto entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

TITOLO III

MUTAMENTO DI MANSIONI E DISPENSA DAL SERVIZIO

Art. 8.

Mutamento di mansioni

1. Su istanza di parte o d'ufficio può essere richiesto al collegio medico di cui all'art. 5 l'accertamento della idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni assegnate.

2. Qualora dagli accertamenti sanitari risulti una inidoneità permanente relativa alle mansioni affidate, l'Amministrazione verifica prioritariamente la possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni equivalenti ovvero, con il suo consenso e previo svolgimento, a spese dell'Amministrazione, di appositi corsi di riqualificazione professionale, ad altre mansioni appartenenti alla stessa qualifica, in posti disponibili.

3. Ove non possano essere adottati i provvedimenti di cui al comma 2, prima di disporre la dispensa dal servizio per motivi di salute e previo consenso del dipendente interessato, viene verificata la possibilità di recuperarlo altrimenti al servizio attivo tramite l'assegnazione a mansioni inferiori, compatibilmente con le vacanze nella dotazione organica e con le esigenze di buona amministrazione e previo eventuale svolgimento di appositi corsi di riqualificazione professionale.

4. Nel caso in cui l'esperimento previsto al comma 3 abbia esito positivo il dipendente conserva la qualifica di appartenenza se l'inabilità dipende da causa di servizio; ove dipenda da altra causa egli viene inquadrato nella nuova qualifica.

5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento economico in godimento.

6. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati dal dirigente competente in materia di personale.

Art. 9.

Dispensa per motivi di salute

1. La dispensa dal servizio per motivi di salute è disposta, d'ufficio o anche su richiesta dell'interessato, con atto della Giunta nei confronti del dipendente che abbia superato il periodo massimo di conservazione del posto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nonché nei confronti del dipendente che, pur offrendo la prestazione lavorativa, sia riconosciuto fisicamente inidoneo al servizio in via assoluta e permanente, in conformità agli esiti dell'accertamento sanitario compiuto dall'organismo di cui all'art. 5, con la composizione indicata dall'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

2. Entro il limite del predetto periodo massimo di conservazione del posto, se l'infermità può essere soggetta a guarigione o a notevole miglioramento, la commissione medica determina il giorno in cui procedere ad accertamento sanitario ai fini della verifica dello stato di salute del dipendente. In quella sede il collegio accerta la possibilità del dipendente di riprendere servizio precisando in quali mansioni e in quale data, ovvero fissa la data per un ulteriore accertamento.

3. Nel caso in cui venga riconosciuta una inidoneità permanente e assoluta a qualsiasi proficuo lavoro l'Amministrazione procede alla dispensa, anche prima del superamento del periodo massimo di conservazione del posto.

4. La dispensa viene disposta con effetto immediato e con corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, secondo le procedure operative che saranno adottate dal dirigente competente in materia di personale.

Art. 10.

Iniziativa d'ufficio e incidentale

1. L'iniziativa d'ufficio prevista dagli articoli 8 e 9 è esercitata dal dirigente competente in materia di personale, su proposta del dirigente della struttura alla quale il dipendente appartiene.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 può essere proposta anche in via incidentale in occasione della visita medico-legale posta in essere per l'accertamento di cui all'art. 2. Nel caso sia richiesta la dispensa dal servizio l'organismo che provvede agli accertamenti sanitari assume la composizione di cui al comma 1 dell'art. 9.

3. L'iniziativa è comunicata all'interessato con l'indicazione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare osservazioni e documenti.

Art. 11.

Norma transitoria

1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento, pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, sono regolati sino alla loro definizione dalle disposizioni fin qui vigenti se ed in quanto più favorevoli.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bologna, 5 aprile 1995

BERSANI

95R0605

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 1995 n. 21.

Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 65 del 10 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati persegue gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, concernente le disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria. In particolare gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati sulla base di adeguati progetti di

fattibilità e piani di immissione, approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Non sono consentite immissioni di cinghiali senza il conforme parere dell'INFS.

2. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati e l'analisi del loro status attraverso l'esame dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di questa risorsa nel territorio della regione.

3. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al mantenimento delle densità agro-forestali definite per comprensori omogenei nel Piano faunistico-venatorio provinciale e recepite nei programmi annuali d'intervento degli ambiti territoriali di caccia (ATC).

Art. 2.

Compiti degli ATC nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati

1. Per la gestione faunistico-venatoria del territorio con vocazione per gli ungulati il Comitato direttivo dell'ATC cura, in particolare:

- a) la stesura del catasto ambientale;
- b) la valutazione della capacità portante potenziale e della densità agro-forestale per ciascuna specie;
- c) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi piani quinquennali in sintonia con le indicazioni del Piano faunistico provinciale;
- d) la programmazione delle attività di tutela e incremento delle popolazioni anche attraverso opportuni miglioramenti ambientali;
- e) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;
- f) la stesura dei Piani di prelievo annuali;
- g) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo;
- h) la cura dell'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
- i) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia;
- l) l'allestimento e la manutenzione delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
- m) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere d), e), f) e g).

2. Il Comitato direttivo dell'ATC svolge le attività di cui al comma 1 avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri di provata esperienza provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) e/o b) del comma 1 dell'art. 6. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Comitato direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti.

Art. 3.

Suddivisione del territorio degli ATC in distretti di gestione degli ungulati

1. Le Province, su proposta del Comitato direttivo di ciascun ATC, suddividono il territorio in distretti di gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati presenti. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali.

2. Il Comitato direttivo dell'ATC può individuare per ciascun distretto uno o più referenti locali al fine di assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al comma 1 dell'art. 2, per tutte le specie di ungulati presenti. I referenti sono individuati tra i possessori di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'art. 6.

Art. 4.

Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico-venatorie

2. I censimenti sono effettuati da personale qualificato ai sensi dell'art. 6 e sotto il controllo della Provincia, la quale provvede a verificare la tendenziale uniformità di tempi, metodi e risultati con analoghe operazioni attuate negli ATC contigui all'azienda.

3. Il concessionario sottopone i Piani di prelievo annuali alla Provincia per la loro approvazione.

4. Le modalità di verifica dei capi abbattuti sono le stesse previste per gli ATC.

Art. 5.

Piani di prelievo

1. I risultati dei censimenti ed i Piani di prelievo in forma selettiva sono articolati per specie, sesso e classi di età e debbono essere presentati annualmente, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Comitato direttivo dell'ATC alla Provincia, utilizzando gli appositi modelli forniti dall'INFS. La Provincia approva i Piani ed autorizza gli abbattimenti su parere dell'INFS.

2. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, redige annualmente il Piano di prelievo del cinghiale per ciascun distretto sulla base della stima oggettiva della consistenza delle popolazioni presenti. Il Comitato direttivo dell'ATC propone annualmente alla Provincia il Piano di prelievo, la ripartizione dello stesso da eseguirsi con la caccia collettiva o con il prelievo selettivo, nonché i calendari degli abbattimenti, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio.

3. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali.

Art. 6.

Figure tecniche e corsi di formazione

1. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono previste le seguenti figure:

- a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline biologiche o affini e specifica specializzazione attestata e/o acquisita presso una sede universitaria o l'INFS;
- b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali;
- c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi;
- d) cacciatore di cinghiale in squadre organizzate;
- e) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- f) conduttore di cani da traccia;
- g) conduttore di limiere.

2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono abilitate dalla Provincia mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi e le attività didattiche, le modalità delle prove d'esame, i requisiti per l'accesso alle stesse e la composizione delle Commissioni.

4. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale e nelle regioni con le quali l'Emilia-Romagna realizza rapporti di reciprocità. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.

5. Le Province competenti in ordine alle modalità di svolgimento dei corsi e delle prove di esame possono avvalersi per l'organizzazione delle attività didattiche anche della collaborazione delle associazioni venatorie, di protezione ambientale, delle organizzazioni professionali agricole, o di altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.

6. Per i soli cacciatori di cinghiale in squadre di cui alla lett. d) del comma 1 si deroga all'obbligo della frequenza al relativo corso di abilitazione e della prova d'esame finale per coloro i quali possono dimostrare di essere stati iscritti in squadre organizzate ed autorizzate nelle stagioni venatorie 1990-91 e 1991-92.

Art. 7.

Accesso al prelievo

1. L'accesso al prelievo degli ungulati è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 6.

2. Nel caso di cacciatori provenienti da altre regioni o Stati, la Provincia accerta l'equipollenza del titolo al prelievo in loro possesso rispetto alle abilitazioni di cui al comma 1 dell'art. 6.

3. L'accesso al prelievo di selezione è in ogni caso subordinato alla disponibilità dei capi secondo i Piani annuali di abbattimento di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 2.

4. L'accesso al prelievo di selezione è riservato dal Comitato direttivo dell'ATC, in accordo con la Provincia e su proposta della Commissione tecnica, ai cacciatori abilitati secondo una graduatoria stabilita, anche sulla base del comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e dell'impegno profuso nell'attività di gestione.

Art. 8.

Modalità e tempi della caccia di selezione

1. La caccia di selezione viene esercitata in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta.

2. Per la caccia di selezione di cui al comma 3 dell'art. 56 della L.R. n. 8 del 1994, sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semi automatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40. Sono ammessi altresì fucili a 2 o 3 canne (combinati ed express) con obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di cannocchiale di mira.

3. I periodi, le giornate e gli orari della caccia di selezione sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali.

4. Il cacciatore dà comunicazione preventiva di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare alla Provincia mediante apposite cassette opportunamente collocate.

5. Immediatamente dopo l'abbattimento il cacciatore deve inserire al tendine di achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal comitato direttivo dell'ATC e deve corrispondere al modello indicato dall'INFS.

6. Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 2 per le necessarie verifiche e misurazioni biometriche. Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati.

7. Il cacciatore, se richiesto dalla Provincia, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'annata venatoria, è tenuto a mettere a disposizione, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso di femmine, la sola mandibola. La Provincia effettua la restituzione di detto materiale non appena esaurite le valutazioni.

8. In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore è tenuto alla sua ricerca, avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 6.

Art. 9.

Organizzazione delle squadre per la caccia al cinghiale

1. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Provincia e presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Il numero delle squadre è definito in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.

2. Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 20 membri. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori, purché abilitati alla caccia nell'ATC ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra.

3. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal concessionario o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra. Possono partecipare alle battute cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, anche in numero diverso rispetto a quello previsto dal comma 2.

4. Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 6. Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

5. Allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di controllo, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati. Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e alla Provincia. Al termine di ogni battuta il caposquadra è tenuto ad organizzare la ricerca degli animali feriti, avvalendosi, se necessario, anche dei soggetti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 6.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Comitato direttivo dell'ATC;
- c) scheda giornaliera della battuta.

Art. 10.

Modalità e tempi di prelievo del cinghiale in battuta o braccata

1. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della commissione tecnica, suddivide il distretto in zone di caccia in battuta o braccata al cinghiale e le assegna alle squadre in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria.

2. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori provinciali. La Commissione tecnica può proporre al Comitato direttivo dell'ATC ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di

carattere faunistico, gestionale e sociale. La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento. Il Comitato direttivo dell'ATC provvede, per ciascun distretto, ad informare le popolazioni locali circa i tempi, i luoghi e gli orari delle battute o braccate.

3. La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita:

a) con fucile a canna liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;

b) con armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm. caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;

c) con l'arco di potenza non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla di lunghezza non inferiore a 25 mm.

4. A chiunque partecipi con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale in forma collettiva è vietato portare cartucce a munizione spezzata. I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica; tale arma può essere tenuta fuori dal fodero. Le armi debbono essere scaricate al segnale di fine battuta. I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta. Coloro i quali si dedicano su indicazione del caposquadra dopo la chiusura della battuta alla ricerca degli animali feriti possono portare l'arma carica.

5. La commissione tecnica, anche attraverso l'organizzazione di prove di lavoro, promuove le iniziative necessarie alla specializzazione, addestramento ed allenamento dei cani utilizzati nelle braccate. La composizione delle mute sotto l'aspetto numerico e qualitativo va resa sempre più aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di piani di abbattimento efficaci e tecnicamente validi, nonché il contenimento del disturbo alle altre specie di ungulati. La Giunta regionale provvede periodicamente, a partire dal termine dell'annata venatoria 1997-98, a verificare l'evoluzione dei miglioramenti promossi, ed indica con apposito atto deliberativo il numero massimo di cani da utilizzare contemporaneamente in ogni braccata. La Commissione tecnica può altresì formulare proposte al Comitato direttivo dell'ATC in ordine al numero e alla localizzazione dei campi di addestramento di cani per la caccia al cinghiale di cui al comma 2 dell'art. 45 della L.R. n. 8 del 1994.

6. Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'annata venatoria, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

Art. 11.

Caccia al cinghiale col metodo della girata

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in battuta o braccata ed in selezione, anche con il metodo della girata, utilizzando un solo cane anche con funzioni di limiere. Tale metodo, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma di caccia al cinghiale esclusiva in quelle aree contigue ai parchi o in altre aree particolarmente rilevanti dal punto di vista faunistico, indicate dalla Provincia.

2. Alla girata possono partecipare:

a) il conduttore del cane in possesso dei requisiti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 6;

b) da 4 a 6 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 6.

3. Il conduttore del cane assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9.

4. Ciascuna girata deve essere autorizzata:

a) dalle province nelle aree contigue ai parchi;

b) dai Comitati direttivi negli ATC;

c) dai concessionari nelle aziende faunistico-venatorie.

Tale autorizzazione individua il responsabile della girata, i cacciatori che operano alle poste, la data e il luogo di svolgimento.

5. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati in apposite prove di lavoro biennali organizzate dall'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI).

Art. 12.

Recupero dei capi feriti

1. La Provincia disciplina e coordina l'attività di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 6.

Art. 13.

Gestione venatoria degli ungulati in aree recintate

1. Nelle aree recintate è permesso l'abbattimento a scopo venatorio di capriolo, daino e muflone, purché dette aree presentino una superficie non inferiore a 1.000 ettari. Tale attività è sempre vietata nel caso del cervo.

2. La caccia al cinghiale in aree recintate è consentita esclusivamente, su soggetti di allevamento, nelle aziende agriturismo-venatorie. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia.

Art. 14.

Divieti e sanzioni

1. Sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni a palla unica per armi a canna liscia, durante l'esercizio venatorio, a chiunque, con l'eccezione di coloro i quali partecipino con qualsiasi ruolo alla caccia al cinghiale nelle forme collettive di cui agli articoli 10 e 11.

2. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il calendario venatorio.

3. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti.

4. Durante la battuta o braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta.

5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994.

6. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC, il Comitato direttivo, su proposta della Commissione tecnica, può comminare la sospensione dell'iscrizione all'ATC o dell'autorizzazione all'accesso fino ad un massimo di due stagioni venatorie.

7. Le infrazioni compiute dal caposquadra o dal suo sostituto determinano, oltre alle sanzioni di cui al comma 5, la segnalazione alla Provincia e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.

8. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra determinano la revoca del riconoscimento della squadra stessa e la conseguente sospensione fino ad un periodo di cinque anni.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. Fino alla completa attuazione delle norme del presente regolamento da parte dei comitati direttivi degli ATC, i relativi adempimenti sono svolti dalle Province. Limitatamente all'anno 1995 le Province provvedono altresì a stabilire il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui all'art. 9, comma 1, secondo tempi compatibili rispetto agli adempimenti connessi con il calendario per la stagione venatoria 1995-1996.

2. Gli istruttori abilitati dalle Province prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati istruttori di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 6.

3. Il regolamento regionale 15 settembre 1992, n. 38, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

Bologna, 6 aprile 1995

BERSANI

95R0662

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 11.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto delle tasse

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa».

Art. 2.

Obbligo del pagamento

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla «tariffa».

4. Nei casi espressamente indicati nella «tariffa», gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella «tariffa» stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

5. Ove la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali vengono corrisposte mediante versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla Tesoreria della Regione, anche nel caso di atti e provvedimenti emessi dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali, delle relative soprattasse ed accessori si applicano le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Effetti del mancato o ritardato pagamento

1. Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.

Art. 6.

Sanzioni

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto o il provvedimento ovvero assolta la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla «tariffa», nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della soprattassa di cui al primo comma, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Accertamento e definizione delle violazioni

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti Uffici regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dei quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti all'Ufficio del Registro ed all'Intendenza di Finanza, rispettivamente il competente Settore Tributi e Contenzioso Tributario della Regione ed il Presidente della Giunta regionale.

Art. 8.*Riscossione delle sanzioni e soprattasse*

1. Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento su appositi conti correnti postali.

Art. 9.*Ricorsi amministrativi*

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa prevista al 3° comma dell'art. 16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al Settore Tributi e Contenzioso Tributario ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante o agli altri obbligati. La decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva, come previsto dal citato art. 16 della legge n. 408/1990.

3. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione del Presidente della Giunta regionale o, in mancanza di questa, dal 60° giorno dalla notifica del ricorso.

Art. 10.*Delega*

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i dirigenti dell'Assessorato competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

Art. 11.*Decadenza e rimborsi*

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nella quale è stata commessa la violazione.

2. In caso di versamento di tassa non dovuta può esserne richiesta la restituzione, con istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, entro il termine di decorrenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento, ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o provvedimento richiesto.

3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al 1° comma, l'atto o provvedimento per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12.*Meccanizzazione*

1. Il servizio riguardante le tasse sulle concessioni regionali e relativo contenzioso, sarà meccanizzato a cura del C.E.D. della Regione Calabria, in base ai dati che ad esso saranno forniti dal competente Settore Tributi.

Art. 13.*Arrotondamento*

1. L'importo totale delle tasse e dei contributi determinati in relazione a quantità variabili è arrotondato alle 500 lire superiori.

Art. 14.*Anagrafe tributaria regionale*

1. Gli uffici regionali e gli Enti cui compete il rilascio degli atti e dei provvedimenti, elencati nella «tariffa», sono tenuti a trasmetterne, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio, copia ed ogni loro variazione al Settore Tributi della Regione.

2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, espressamente, fra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio, nonché la relativa somma corrisposta;

Art. 15.*Norme abrogative*

1. È abrogata la legge regionale 25 agosto 1987, n. 25 e l'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 4, nonché le altre disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali contenute in precedenti leggi regionali ed, in particolare, nella legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che siano in contrasto o comunque non compatibili con le norme della presente legge.

Art. 16.*Rinvio alle norme legislative dello Stato*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 17.*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 aprile 1995

VERALDI

95R0699

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 12.

Recepimento normativa decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni in materia concorsuale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I componenti di organi di Governo ed elettivi, di organismi sindacali e di rappresentanza di dipendenti non possono far parte delle Commissioni di concorsi previste da disposizioni di leggi regionali e pertanto le stesse Commissioni devono intendersi integrate come stabilito dal successivo punto 2.

2. Le Commissioni devono essere composte, esclusivamente, da tecnici o esperti, interni o esterni all'Amministrazione, dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 aprile 1995

VERALDI

95R0700

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 13.

Agenzie di viaggio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Con la presente legge, la Regione Calabria, in base all'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 maggio 1993, n. 217, e della convenzione internazionale relativa al controllo di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo.

Art. 2.

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano tutte o parte delle attività intese alla produzione e alla organizzazione di viaggi e soggiorni, all'intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi, alla prenotazione e vendita di titoli di trasporto ed in genere alla accoglienza dei turisti.

Art. 3.

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo svolgono, in via esclusiva, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:

a) organizzazione e produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta;

b) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere, organizzate da altre agenzie oppure di uno o più servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o soggiorno;

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono essere autorizzate a svolgere anche le operazioni concernenti:

a) prenotazione di posti, emissione e vendita di biglietti, anche a mezzo di apparecchiature meccaniche o elettroniche per conto di imprese italiane o straniere, esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo ed aereo;

b) assistenza alla clientela, mediante l'attività di accoglienza, trasferimento ed accompagnamento da e per porti, aeroporti e stazioni, nonché l'orientamento e l'informazione anche di tipo culturale, geografico, tecnico;

c) organizzazione di escursioni e visite di città;

d) prenotazione ed emissione di propri ordinativi per servizi ricettivi, di ristorazione e turistici in genere, rilasciato di lettere di credito e buoni di scambio utilizzabili in Italia e all'estero;

e) informazioni e pubblicità di iniziativa turistiche anche organizzate da altre imprese;

f) raccolta di adesioni a viaggi e crociere anche organizzate da altre imprese regolarmente autorizzate.

Art. 4.

Attività complementari

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono, altresì, svolgere le seguenti operazioni in quanto connesse all'esercizio professionale delle attività indicate nell'articolo precedente:

a) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) prenotazione di autovetture di noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;

d) emissione e pagamento di assegni turistici, assegni circolari o altri titoli di credito per viaggiatori, nonché cambio di valuta;

e) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni a viaggiatori e di danni a cose trasportate;

f) distribuzione e vendita di pubblicazioni relative al turismo;

g) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli ed altre manifestazioni;

h) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

2. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte dalle agenzie di viaggio nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano.

Art. 5.

Incremento numerico delle agenzie di viaggio e turismo

1. La Regione determina, con deliberazione della Giunta regionale da adottare ogni biennio, e nella prima attuazione della presente legge, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, gli eventuali incrementi, per ogni provincia, comunque non superiore al 10 per cento del numero delle agenzie che svolgono le attività di cui al punto b) dell'art. 3.

2. Gli incrementi vengono determinati sulla base delle variazioni avvenute nel biennio, in ciascun ambito provinciale, della popolazione residente, del reddito pro-capite, del movimento turistico, della ricettività turistica, della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie viaggio e turismo già operanti nonché sulla base dell'interesse turistico regionale.

3. Gli incrementi del numero delle agenzie che svolgono le attività di cui al punto a) dell'art. 3 vengono determinati dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale da adottare ogni biennio, e nella prima attuazione della presente legge, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima, sulla base del fatturato delle agenzie di viaggio e turismo similari già operanti e sulla base dell'interesse turistico regionale.

Art. 6.

Requisiti professionali del direttore tecnico

1. Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la responsabilità tecnica delle agenzie di viaggi o di turismo, delle filiali o succursali, è affidata ad un direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.

2. Il direttore tecnico deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione ed organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica turistica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere, tra quelle maggiormente diffuse.

Art. 7.

Abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo

1. Per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, è necessario il possesso del titolo di studio di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente.

2. Gli aspiranti, in possesso del requisito suddetto, devono inoltrare alla Regione Calabria - assessorato al turismo - domanda di partecipazione all'esame di abilitazione che si articola in due prove scritte ed una orale.

3. Le prove scritte vertono su:

a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

b) traduzione di un testo nelle due lingue straniere prescelte;

4. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché su: legislazione turistica, geografia turistica, principi generali di diritto privato, principi generali di diritto della navigazione marittima e aerea.

5. La domanda dovrà indicare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la cittadinanza di appartenenza;

d) il luogo di residenza;

e) il titolo di studio posseduto;

f) le lingue straniere, fra quelle maggiormente diffuse, sulle quali l'aspirante intende sostenere l'esame.

6. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

7. A coloro che hanno superato l'esame viene rilasciato un attestato di abilitazione.

8. Gli interessati dovranno produrre all'assessorato regionale al turismo certificazione relativa alle lettere b), c), d), e).

Art. 8.

Commissione d'esame

1. Per l'esame di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione, così composta:

il Dirigente regionale responsabile del Settore;

un esperto di tecnica e geografia turistica;

un esperto di materie giuridiche;

un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'associazione di categoria più rappresentativa.

2. Della commissione fanno parte, di volta in volta, membri aggiunti esperti in ciascuna lingua straniera in relazione alle richieste d'esame.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'assessorato regionale al turismo.

4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per la durata di due anni e può essere riconfermata.

5. La commissione procede, tenendo conto delle richieste, ad indire una sessione d'esame ogni sei mesi.

6. Ai componenti della commissione esaminatrice ed al segretario è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata - seduta determinato in lire 80.000 lorde oltre il rimborso delle spese di viaggio per i membri esterni se dovuto nel limite previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Art. 9.

Albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione, sono iscritti nell'albo regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo, tenuto ed aggiornato dall'assessorato al turismo della Regione Calabria.

2. I direttori tecnici già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della Regione Calabria, devono produrre domanda alla Regione - assessorato al turismo per la ricognizione della loro qualità e per l'iscrizione nell'albo.

3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione all'esercizio della professione.

4. I cittadini di paesi membri dell'Unione Europea potranno svolgere la professione di direttore tecnico ed essere iscritti al relativo albo regionale previo accertamento dei requisiti ai sensi del Decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991.

5. L'albo dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 10.

Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o succursali, e, quindi, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono soggetti ad autorizzazione regionale da concedersi con deliberazione della Giunta regionale, previo nulla-osta da parte degli organi di pubblica sicurezza che accertano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 733 e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata con il pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo articolo 13.

3. Per le persone fisiche o giuridiche straniere, l'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616.

Art. 11.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Coloro che intendono aprire una agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Regione Calabria - assessorato al turismo, indicando in essa:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero del legale rappresentante nel caso di società;

b) le complete generalità e la cittadinanza italiana della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia, se trattasi di persona diversa dal titolare;

c) le attività che intendono esercitare;

d) l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

e) il numero e la qualifica del personale che sarà impiegato nell'azienda;

f) le attrezzature e l'organizzazione previste per la gestione dei servizi;

g) la qualità di agenzia principale ovvero di filiale o succursale;

h) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di residenza e di cittadinanza del titolare e del direttore tecnico, se trattasi di persona diversa dal titolare;

b) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite, con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;

c) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, riguardante il titolare ovvero il legale rappresentante nel caso di società;

d) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, riguardante il direttore tecnico, se trattasi di persona diversa dal titolare.

Art. 12.

Denominazione dell'agenzia

1. Nella domanda di cui all'art. 11 deve essere indicata la denominazione prescelta per l'agenzia.

2. La Regione Calabria tramite l'assessorato regionale al turismo, accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale, o comunque tale da ingenerare confusione.

3. Non può essere adottata denominazione di frazioni, comuni e regioni italiane.

Art. 13.

Autorizzazione

1. La Regione Calabria adotta il provvedimento autorizzativo all'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo, succursale o filiale, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui alla lettera h) dell'art. 11 e previa acquisizione del parere della organizzazione più rappresentativa degli organi di competenza che dovrà esprimersi in merito entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine, il parere si dà acquisito.

2. L'assessorato al turismo della Regione Calabria provvede a notificare all'interessato il provvedimento di autorizzazione, con invito al versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto della normativa in vigore, ed alla costituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14.

3. Trascorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento senza che l'interessato abbia iniziato l'attività l'autorizzazione decade di diritto.

Art. 14.

Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'assessorato regionale al turismo, e comunque prima dell'apertura della agenzia, il titolare deve versare alla Tesoreria della Regione Calabria una cauzione anche in titoli di rendita pubblica, esenti da vincoli intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore, nella misura che va da un minimo di lire 20.000.000 ad un massimo di 200.000.000, in relazione alle attività di cui viene rilasciata l'autorizzazione ed alla loro natura ed entità.

2. Il disposto del comma precedente, modifica, conseguentemente, quanto stabilito nel terzo comma della seconda nota di cui al titolo terzo del tariffario allegato alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 25.

3. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata da organismi mutualistici o solidaristici fra operatori che siano espressione delle associazioni di categoria.

4. In caso di mancato versamento del deposito cauzionale, entro i termini di cui al primo comma, si procede alla sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

5. L'importo della cauzione è soggetto ad eventuale revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

6. In caso di mancato versamento dell'integrazione del deposito cauzionale, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assessorato regionale al turismo, si procede alla sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

7. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione è concesso a domanda dell'interessato e non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività, con deliberazione della Giunta regionale, sempre che siano state regolarizzate eventuali pendenze derivanti dall'esercizio della attività medesima.

8. Il deposito cauzionale è dovuto nella misura del 50 per cento di quella prevista nel primo comma del presente articolo, solo per l'apertura di ciascuna succursale o filiale di agenzia di viaggio e turismo operante nel territorio regionale.

Art. 15.

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'assessorato regionale al turismo.

2. Il periodo di chiusura non può essere superiore a tre mesi nell'anno; è ammessa una sola proroga, per non più di tre mesi, per comprovate gravi motivazioni, e viene concessa con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato al turismo.

3. Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma, o che l'ufficio non sia riaperto, decorso il termine di proroga, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione.

Art. 16.

Obblighi del direttore tecnico

1. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività ed è tenuto a stabilire la propria residenza in un Comune della Regione.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al primo comma, l'assessore regionale al turismo propone alla Giunta regionale la sospensione dell'esercizio della professione e, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo regionale.

Art. 17.

Mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia

1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 13 della presente legge, deve essere autorizzato, su proposta dell'assessore al turismo, con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all'assessorato regionale al turismo.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo può comportare la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

3. Nel caso di mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico nel termine di sei mesi, si procede alla sospensione dell'autorizzazione.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può, altresì, disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione nei confronti del titolare qualora non provveda ad eliminare le inadempienze di cui al precedente articolo 14.

Art. 18.

Elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo, le succursali e le filiali, autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell'apposito elenco regionale istituito presso l'assessorato al turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.

2. Nell'elenco sono riportati i dati relativi alla denominazione dell'agenzia, alla attività autorizzata, il nome e la ragione sociale del titolare e il nome del direttore tecnico.

3. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19.

Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi, indirizzati al pubblico, concernenti viaggi o crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggio e turismo operanti sul territorio della Regione Calabria devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

- a) data di svolgimento del viaggio e della crociera;
- b) durata. Quando la durata del soggiorno è espressa in giorni, deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo;
- c) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- d) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
- e) termini per le iscrizioni;
- f) termini e condizioni per le rinunce;
- g) condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo con esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) del 23 4 1970, ratificata con legge 27 novembre 1977, n. 1084;
- h) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo art. 21;
- i) itinerario e destinazione.

2. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformità del comma precedente. Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio, quando previsti.

3. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. In caso di inadempimento alle prescrizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione ed infine alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 20.

Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio

1. Le agenzie di viaggio e turismo nel caso di pubblicazione e diffusione di propri programmi di viaggio, debbono trasmettere all'assessorato regionale al turismo, dieci giorni prima della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di cui all'art. 19, per la verifica della conformità di questi alle disposizioni della presente legge. In calce dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al 1° comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

4. Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 21.

Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) dalla direttiva della Comunità Europea numero 90/314.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

4. Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, può procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 22.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare, sul territorio regionale, esclusivamente per i propri associati, le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, senza l'osservanza delle norme in questa contenute.

2. Per quanto disposto nel precedente comma, le associazioni ivi indicate, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;
- b) fruizione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo solo da parte degli associati;
- c) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

3. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini dell'esercizio delle attività nello stesso indicate, devono trasmettere all'assessorato regionale al turismo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

4. Le associazioni medesime, prima di realizzare ogni singola iniziativa, devono inviare all'assessorato regionale al turismo copia del programma relativo, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 19 della presente legge e con la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati.

5. Le associazioni in ogni caso, devono osservare le prescrizioni di cui all'art. 21 in materia di garanzia assicurativa a tutela dei fruitori.

6. Per la partecipazione dei soggiorni, ai viaggi e alle crociere di cui al presente articolo, l'iscrizione alla associazione organizzatrice, in qualità di socio, deve essere di data anteriore a quella dell'effettuazione dei soggiorni, dei viaggi e delle crociere.

7. I sodalizi e le associazioni possono organizzare ed effettuare, senza scopo di lucro e senza carattere di professionalità, previa autorizzazione della Giunta regionale, gite occasionali, riservate esclusivamente ai propri associati o appartenenti, che non abbiano durata superiore a tre giorni, viaggio compreso.

8. Nel caso di esercizio dell'attività senza l'osservanza della prescrizione di cui al 3° comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

9. Nel caso di omesso invio all'assessorato regionale al turismo del programma di viaggio di cui al 4° comma del presente articolo, e nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia assicurativa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

10. L'inosservanza del disposto contenuto nel settimo comma del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 23.

Uffici di biglietteria

1. L'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, operanti sul territorio nazionale, non è soggetta alla disciplina della presente legge. Tali uffici sono abilitati esclusivamente all'emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata.

2. Non sono ugualmente soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici di biglietteria delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione lacuale e fluviale, ove esistenti all'interno del territorio regionale.

Art. 24.

Esercizio abusivo dell'attività

1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, senza averne ottenuta l'autorizzazione prescritta o senza aver assolto alla relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria nella misura prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 25.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste specificatamente nei singoli articoli della presente legge, l'esercizio di attività diverse da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione, comporta la sanzione pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

Art. 25.

Uso della denominazione

1. La denominazione di «agenzia di viaggio e turismo» nonché le corrispondenti in lingua straniera, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge.

Art. 26.

Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo delle agenzie di viaggio e turismo sono esercitate dall'assessorato regionale al turismo anche attraverso le A.P.T.

2. Le violazioni delle norme della presente legge, per le quali sono previste sanzioni amministrative, sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato, anche dai funzionari dell'assessorato regionale al turismo e delle aziende di promozione turistica appositamente rilasciate dal Presidente della Giunta regionale.

3. Per la irrogazione delle sanzioni, i processi verbali di accertamento devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale che adotterà i relativi provvedimenti.

Art. 27.

Norma transitoria

1. I direttori tecnici abilitati, ai sensi del r.d.-l. 23 novembre 1936, n. 2523, alla conduzione di agenzie di Categoria A, non sono tenuti sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 7 della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo.

2. Al fine dell'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 9, i direttori tecnici di cui al precedente comma devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneità.

3. I direttori tecnici abilitati, ai sensi del richiamato r.d.-l., alla conduzione di agenzie di categoria B e C devono superare, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, un esame colloquio vertente sulle materie di cui all'art. 7 della presente legge. A tal fine, la commissione di cui all'art. 8 fisserà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'apposita sessione d'esame.

4. Le agenzie di viaggio e turismo già operanti, ai sensi del r.d.-l. 23 novembre 1936, n. 2523, hanno l'obbligo di richiedere, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 in sostituzione della licenza di P.S.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S., il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo di corrispondere una nuova tassa di rilascio.

6. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione, deve contenere oltre alle complete generalità del titolare e del direttore tecnico, l'esatta indicazione delle attività che tali agenzie già esercitano o intendono esercitare, in relazione a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 14 della presente legge.

7. Le agenzie di viaggio e turismo di cui al 3° comma, dopo il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva della licenza di P.S., vengono iscritte nell'elenco regionale di cui al precedente art. 18.

8. Entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione nell'elenco regionale, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50 per cento della differenza tra il deposito già effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione di P.S. e quello di cui al precedente art. 14, il restante 50 per cento deve essere versato entro 18 mesi dalla data del primo versamento.

9. L'inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data dall'avvenuto adempimento.

Art. 28.

1. All'onere derivante dall'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge valutato per l'anno 1995 in lire 30.000.000 si provvederà con successivo provvedimento normativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 aprile 1995

VERALDI

95R0701

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 14.

Figura professionale del direttore d'Albergo. Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 13/85 e n. 20/90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge regola ad integrazione e modificazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 13 e 12 aprile 1990, n. 20 l'esercizio della professione di Direttore d'Albergo.

Art. 2.

1. La professione di Direttore d'Albergo può essere esercitata nella Regione Calabria dai cittadini in possesso della prescritta abilitazione.

2. L'abilitazione alla professione di Direttore d'Albergo rilasciata dalla Regione Calabria si consegue mediante il superamento degli esami di cui al VII comma dell'art. 40 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13.

Art. 3.

1. Possono partecipare agli esami di cui all'articolo precedente i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della legge regionale n. 13/85 e che dimostrino di aver maturato anzianità professionale nel settore alberghiero per almeno tre anni con il raggiungimento del II livello di qualifica previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

2. Possono, altresì, partecipare agli esami di cui al comma precedente i cittadini che, pur in possesso del diploma di Scuola Media, dimostrino di aver maturato anzianità professionale nel settore alberghiero per almeno cinque anni con il raggiungimento del II livello di qualifica previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Art. 4.

1. La dimostrazione del possesso del requisito dell'anzianità professionale di cui all'articolo 3 si effettua con certificazione del datore di lavoro e libretto di lavoro.

Art. 5.

1. La composizione della commissione di cui all'art. 39 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, limitatamente agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo è così modificata:

dirigente Assessorato al Turismo - Presidente;

un albergatore designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa - componente;

un direttore di Albergo designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa - componente;

un esperto designato dall'Assessorato al Turismo - componente;

un docente in ciascuna lingua estera oggetto di esame - componente;

un dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato al Turismo.

2. Ai componenti la commissione ed al Segretario oltre al trattamento di missione equiparato a quello dei dirigenti regionali per i membri esterni, compete un compenso per ogni giornata seduta di lire 80.000 lorde.

3. Analogo trattamento economico compete ai componenti la Commissione, preposta agli esami di abilitazione per le altre professioni turistiche, nella composizione prevista dall'art. 39 della legge regionale n. 13/85, integrata dalla figura del segretario ricoperta da un dipendente regionale assegnato all'area turismo.

Art. 6.

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore di Albergo nella Regione Calabria è accordata d'ufficio a coloro che, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con allegata la documentazione comprovante il possesso della idoneità, abbiano conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro Stato membro della C.E.E.

Art. 7.

1. L'iscrizione nell'Albo regionale è disposta a domanda di coloro i quali vengono abilitati dietro superamento dell'esame bandito dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2. Sono altresì iscritti, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con allegata documentazione comprovante il possesso della idoneità, coloro che abbiano conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro stato membro della C.E.E.

Art. 8.

1. L'abilitazione conseguita all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) senza ulteriori esami.

Art. 9.

1. Sono fatte salve le abilitazioni conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

1. L'art. 2 e l'art. 3 della legge regionale n. 20 del 12 aprile 1990 sono sostituiti dal seguente articolo: entro il 30 aprile 1996 devono essere condotte da un Direttore d'Albergo, secondo la qualifica richiamata dall'art. 40 della legge n. 13 del 26 marzo 1985, le strutture ricettive indicate nell'art. 3 della legge regionale n. 26 del 3 maggio 1985, tenuto conto della consistenza numerica delle stanze e della classificazione in numero di stelle e cioè:

strutture ricettive classificate a due stelle con un numero di stanze superiore a 100;

strutture ricettive classificate a tre stelle con un numero di stanze superiore a 60;

strutture ricettive classificate a quattro stelle ed oltre indipendentemente dal numero delle stanze.

Art. 11.

1. È fatto divieto a qualsiasi unità ricettiva alberghiera di cui all'art. 10 di avvalersi della prestazione professionale di Direttore di Albergo di persona non iscritta nell'elenco degli abilitati, ovvero la cui iscrizione è sospesa.

2. È fatto divieto a qualsiasi unità ricettiva alberghiera di cui al predetto art. 10 di rimanere senza direttore abilitato per più di centottanta giorni consecutivi.

Art. 12.

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dal Comune in cui insiste la struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorità di P.S.

2. La Giunta regionale - Assessorato al Turismo - ha facoltà di verificare, anche mediante controlli ispettivi, che sia data attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 13.

1. È abrogato il III comma dell'art. 38 della legge regionale n. 13/85 che prevedeva l'iscrizione automatica negli Albi regionali per coloro che risultassero aver frequentato con esito positivo corsi di formazione professionale attinenti professioni turistiche.

Art. 14.

All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa dei bilanci o relativo all'esercizio finanziario 1995.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 aprile 1995

VERALDI

95R0702

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 15.**Determinazione compenso per i componenti dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 40 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai componenti i collegi dei revisori dei conti di nomina regionale spettano i compensi e le indennità fissati dall'art. 10 della legge regionale del 14 12 1993, n. 15, per i componenti il collegio dei revisori dei conti dell'ARSSA Agenzia per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 aprile 1995

VERALDI

95R0703

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 9.****Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegnazioni statali

1. Al fine del completamento degli interventi a favore della Sardegna centrale — previsti dall'intesa di programma di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992 ed in attuazione dell'art. 8-bis

della legge 22 novembre 1994, n. 644 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia la somma di lire 400.000.000.000, assegnata alla Regione, è autorizzata in applicazione dell'art. 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (cap. 09045/13).

Art. 2.***Cofinanziamento regionale***

1. La quota a carico della Regione pari a lire 171.400.000.000, è destinata alla realizzazione di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

2. I relativi programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, di concerto con gli Assessori dell'agricoltura e riforma agropastorale e del turismo, artigianato e commercio per quanto di rispettiva competenza, a' termini dell'art. 5 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13 (cap. 09045/14).

Art. 3.***Copertura finanziaria***

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto a lire 152.300.000.000, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 12 della tabella B, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria), così come integrata dall'art. 27 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36;

b) quanto a lire 419.100.000.000 con le variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata ed in diminuzione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione del bilancio della Regione per gli anni 1995/1997 di cui al successivo comma.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.***Urgenza***

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 maggio 1995

PALOMBA

95R0891

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 10.

Attuazione nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno, obiettivo n. 1 del Programma Operativo Pluri-fondo per il periodo 1994-1999, e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall'Unione Europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(94)3128 del 25 novembre 1994, concernente, tra l'altro, la concessione di un contributo del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) per il finanziamento del programma operativo plurifondo per gli anni 1994-1999, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.

Art. 2.

1. Le spese derivanti dall'attuazione del programma di cui al precedente articolo sono quantificate, complessivamente, come segue:

a) relativamente ai sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in:

1995	lire 448.547.000.000
1996	lire 324.271.000.000
1997	lire 303.031.000.000
1998	lire 277.825.000.000
1999	lire 266.640.000.000;

b) relativamente ai sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) in:

1995	lire 362.965.000.000
1996	lire 140.006.000.000
1997	lire 85.420.000.000
1998	lire 253.125.000.000
1999	lire 149.849.000.000

e fanno carico ai competenti capitoli dei bilanci per gli stessi anni dal 1995 al 1999.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle misure 1.4.1.2 (adeguamento strutture aziendali nel comparto oviscaprinio alla Direttiva CEE n. 92/46), 1.4.1.3 (ristrutturazione olivicoltura sarda), 2.4.2.1 (valorizzazione del cavallo angio-arabo-sardo) e 2.4.2.2 (interventi di sviluppo integrati di recupero del patrimonio rurale e valorizzazione delle produzioni tipiche locali) la percentuale del contributo a fondo perduto è determinata nella misura del 75 per cento.

Art. 4.

1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, propone alla Giunta regionale ed informa contestualmente la competente Commissione consiliare le domande di modifica dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea.

2. Le suddette domande sono sottoposte all'approvazione del Comitato di sorveglianza o della Commissione europea, secondo le procedure previste dal Titolo VII del Regolamento (CEE) n. 2082/93 del 20 luglio 1993, come specificate nel Quadro comunitario di sostegno 1994/1999, approvato con decisione n. C(94)3128 del 25 novembre 1994.

3. Le variazioni di bilancio conseguenti alle modifiche approvate ai sensi dei precedenti commi sono disposte dall'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, anche con l'applicazione della procedura di cui all'art. 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

Art. 5.

1. Nell'art. 34, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, l'espressione «che comportino un costo complessivo non superiore ai 500.000.000» è sostituita dalla seguente: «nei limiti dello stanziamento di bilancio».

Art. 6.

1. Al fine di dare tempestiva attuazione ai sottoprogrammi FEOGA, così come definiti nel Programma Operativo Pluri-fondo (POP) approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(94)3128 del 25 novembre 1994, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il distacco di personale dall'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT) presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e di personale dello stesso Assessorato presso l'ERSAT.

2. Il provvedimento di mobilità è disposto in deroga al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modifiche e integrazioni, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione in conformità alla proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La mobilità non può eccedere, comunque, il periodo di vigenza del POP.

Art. 7.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) quanto a lire 37.164.000.000, nell'anno 1995, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo per lire 19.314.000.000 e lire 17.850.000.000, rispettivamente, dalle riserve di cui alle voci 2 e 6 della tabella B, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria);

b) quanto a lire 774.348.000.000, nell'anno 1995, a lire 464.277.000.000, nell'anno 1996 e a lire 388.451.000.000 nell'anno 1997, con le variazioni in aumento allo stato di previsione dell'entrata ed in diminuzione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione del bilancio della Regione per gli anni 1995/1997, di cui al comma successivo.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995/1997 sono introdotte le seguenti modifiche:

(Omissis).

Art. 8.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 maggio 1995

PALOMBA

95R0892

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 11.

Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scadenze degli organi

1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, esclusi gli organi aventi rilevanza statutaria e compresi i comitati e le commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e società finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, le cui norme istitutive prevedano una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, scadono il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio.

2. Per gli organi di cui al comma 1, le cui norme istitutive prevedano una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, restano ferme le scadenze ordinarie.

3. Per i componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di enti o istituzioni soggetti a vigilanza, tutela o controllo della Regione, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, la cui nomina compete ad organi della Regione, ovvero per i componenti di nomina regionale in organi paritetici o di coordinamento con altre amministrazioni, restano ferme le scadenze ordinarie previste dalle norme istitutive, se queste stabiliscono una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, mentre si ha la cessazione dalla carica dopo centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale per quelli per i quali sia prevista una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale.

4. Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di concorso che abbiano iniziato le operazioni, ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali e agli organi di amministrazione delle aziende USL e delle aziende ospedaliere ed ai coordinatori dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

Art. 2.

Proroga degli organi non ricostituiti entro la scadenza

1. Gli organi amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Art. 3.

Poteri sostitutivi

1. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione degli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 siano il Consiglio o la Giunta regionale o altri organi collegiali, i rispettivi presidenti sono tenuti a convocare gli organi collegiali per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di proroga. Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

2. Nei casi in cui soggetti estranei alla pubblica amministrazione, cui compete la designazione di componenti degli organi di cui all'art. 1, non vi provvedano prima della scadenza ordinaria dell'organo, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina, che vi provvede prescindendo dalle designazioni; qualora la nomina competeva ad un organo collegiale, si applica il comma 1. Se i soggetti estranei alla pubblica amministrazione devono designare singoli componenti di un organo da sostituire nel corso della sua durata ed essi non vi provvedono entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di designazione, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina, che vi provvede, prescindendo dalle designazioni, entro i successivi quarantacinque giorni; qualora la nomina competeva ad un organo collegiale, si applica il comma 4.

3. Tutte le altre nomine e designazioni che competono ad organi della Regione e degli enti regionali, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, devono essere effettuate entro il quarantacinquesimo giorno successivo alle rispettive scadenze o alla ricezione della richiesta di designazione.

4. Se tali nomine o designazioni competono ad organi collegiali, i rispettivi presidenti sono tenuti a convocarli per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di cui al comma 3. Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 4.

Efficacia dell'atto di ricostituzione e regime dei controlli

1. L'esecutività dei provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga è regolata dalla normativa vigente in materia.

2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

4. Nel periodo intercorrente fra l'annullamento dei provvedimenti di cui al comma 1 e la ricostituzione degli organi amministrativi degli enti regionali, i coordinatori generali degli Assessorati competenti nella materia oggetto dell'attività degli enti adottano gli atti di ordinaria amministrazione che siano assolutamente indifferibili.

Art. 5.

Decadenza degli organi non ricostituiti entro il periodo di proroga

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

Art. 6.***Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi e sulle scadenze delle nomine***

1. Il Presidente del Consiglio regionale, per le nomine di competenza del Consiglio, e il Presidente della Giunta regionale per tutte le altre nomine provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 e delle nomine di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 8.

Art. 7.***Doveri dei rappresentanti***

1. Tutti gli eletti o designati da organi della Regione o da enti amministrativi della Regione devono annualmente inviare all'organo che li ha eletti o designati una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'organo di cui fanno parte. I soggetti destinatari delle relazioni ne trasmettono copia al Consiglio regionale.

2. Gli eletti o designati hanno l'obbligo di riferire sollecitamente ogni fatto che possa comportare danno, anche non patrimoniale, alla Regione e di provvedere entro dieci giorni a fornire le informazioni e ad inviare copia degli atti che venissero loro richiesti dalle commissioni consiliari e dai componenti della Giunta regionale competenti.

3. L'organo competente per la designazione o la nomina può revocare il nominato od eletto:

a) per inosservanza, nonostante diffida, del dovere di relazione di cui al comma 1;

b) per aver cagionato danno, anche non patrimoniale, alla Regione o per altra grave violazione dei doveri di cui al comma 2;

c) per grave violazione degli indirizzi generali contenuti negli atti di programmazione regionale.

4. La deliberazione di revoca è adottata previa contestazione dei fatti, con concessione di un termine per le giustificazioni non inferiore a quindici giorni.

5. La revoca di eletti dal Consiglio regionale con voto limitato può essere effettuata soltanto nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 3; nell'ipotesi di cui alla lettera b) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ma è sufficiente la maggioranza semplice qualora la revoca riguardi l'intero organo.

6. Il presente articolo si applica solo ove i doveri degli eletti o nominati e le procedure di revoca non siano previsti da norme speciali.

Art. 8.***Adeguamento degli atti costitutivi delle società partecipate***

1. È fatto divieto all'Amministrazione regionale e agli enti amministrativi della Regione di partecipare a società il cui atto costitutivo:

a) non conferisca ad essi la facoltà di nominare amministratori e sindaci, in misura adeguata alla quota di partecipazione detenuta, nelle forme previste dall'art. 2458 del codice civile;

b) non preveda che la sottoscrizione di partecipazioni in altre società o la costituzione di società derivate sia subordinata all'assenso dell'azionista pubblico.

2. L'amministrazione regionale e gli enti amministrativi della Regione dispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento, nei sensi di cui al comma 1, degli atti costitutivi delle società nelle quali detengono la maggioranza e lo propongono nelle società nelle quali non la detengono.

3. Nei casi in cui la Giunta regionale ritenga che la particolare situazione di determinate società sia tale da rendere inopportuna, in tutto o in parte, l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, ha facoltà di proporre, con il programma di cui al comma 4, una deroga alle prescrizioni sul contenuto degli statuti delle società partecipate recate dal presente articolo.

4. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un programma del quale, dato conto dello stato di attuazione del comma 2 e delle iniziative assunte o da assumersi per liquidare le partecipazioni in società nelle quali non sia possibile ottenere l'adeguamento dell'atto costitutivo, vengono definiti i casi in cui si applicano le deroghe di cui al comma 3, nonché i casi in cui specifiche ragioni di interesse pubblico richiedono il mantenimento delle partecipazioni nonostante il mancato adeguamento, in tutto o in parte, degli atti costitutivi.

Art. 9.***Norme finali e transitorie***

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere ricostituiti entro novanta giorni dalla data medesima: decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal comma 2 dell'art. 5;

b) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono il novantesimo giorno successivo alla data medesima, salvo che essi siano stati ricostituiti dopo il 30 settembre 1994;

c) i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 cessano dalla carica il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che essi siano stati nominati dopo il 30 settembre 1994.

2. Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di concorso che abbiano iniziato le operazioni, ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali ed ai coordinatori dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

Art. 10.***Urgenza***

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 maggio 1995

PALOMBA

95R0893

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1995, n. 12.***Abrogazione dell'incompatibilità tra gli uffici di Assessore e di Consigliere regionale.***

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 6 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1995

PALOMBA

95R0894

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1995, n. 34.

Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle aziende sanitarie unità sanitarie locali e ospedaliere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Programmazione delle Aziende Sanitarie

1. Gli atti di programmazione delle Aziende Sanitarie attuano gli obiettivi del piano sanitario nazionale, del piano sanitario regionale e degli altri atti di programmazione della Regione, nei limiti delle compatibilità finanziarie.

2. Le scelte di programmazione delle Aziende Sanitarie devono essere effettuate attraverso atti di pianificazione. Tali atti devono tenere conto delle proposte e delle valutazioni della rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e devono consentire verifiche di attuazione e di risultato.

3. Le azioni programmatiche devono essere articolate almeno per anno, distintamente per le fondamentali strutture dell'Azienda Sanitaria.

4. I piani sono aggiornati annualmente in relazione anche alla verifica dello stato di attuazione della programmazione.

Art. 3.

Verifica dello stato di attuazione della programmazione

1. Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria assicura la costante verifica dello stato di attuazione della programmazione adottando i conseguenti provvedimenti, anche correttivi o integrativi, a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo.

2. Il direttore generale redige annualmente un rapporto che illustri lo stato di attuazione della programmazione da inviare alla Giunta Regionale e alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.

Art. 4.

Fondi di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie sono costituite da:

a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazione;

b) contributi e trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi a pagamento;

d) concorsi, recuperi, e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

e) ricavi derivanti da alienazioni e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

f) risultati economici positivi;

g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili;

h) donazioni e altri atti di liberalità.

2. Le Aziende Sanitarie, per il finanziamento di investimenti e previa l'autorizzazione regionale di cui al successivo comma 3, possono contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

3. L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitali e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate diverse dalla quota annuale di Fondo Sanitario Regionale di parte corrente previste nel bilancio annuale di competenza.

4. Le Aziende Sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l'Istituto di Credito a cui è affidato il servizio di cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.

Art. 5.

Finanziamento dei servizi socio-assistenziali delegati dagli Enti locali

1. Gli oneri per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali delegati sono a totale carico degli Enti locali deleganti.

2. L'Azienda Sanitaria USL, allo scopo di assicurare il pareggio della gestione dei servizi socioassistenziali delegati, deve stipulare con l'Ente delegante apposita convenzione che regoli gli interventi da realizzare, i relativi finanziamenti e le scadenze nei pagamenti.

Art. 6.

Finanziamento dell'Azienda Sanitaria USL

1. Il Fondo Sanitario Regionale, al netto della quota riservata alle Aziende Ospedaliere, nonché delle quote di cui al precedente art. 4 comma 1 escluso lett. a), è ripartito annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente, quale risulta dal provvedimento di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;
- b) mobilità sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto;
- c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;
- d) anticipazione delle spese di gestione di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni;
- e) risultanze dei conti di gestione.

Art. 7.

Finanziamento dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera

1. Fatta salva la specifica disposizione contenuta nell'art. 4 comma 7 del decreto legislativo n. 517/93, come modificata dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Giunta Regionale destina annualmente alle Aziende Sanitarie Ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione e a titolo di acconto, una quota di finanziamento pari all'ottanta per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti, rilevabili dalla contabilità.

2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del precedente comma 1 sono finanziate attraverso:

- a) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base del tariffario delle prestazioni ospedaliere;
- b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
- c) gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero professionale dei diversi operatori e i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
- d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni, nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda;
- e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.

3. Le somme di cui al precedente comma 2, lettera a), derivanti da prestazioni erogate a favore di utenti delle Aziende Sanitarie USL della Regione, sono corrisposte, per conto delle USL interessate, dalla Giunta Regionale a favore dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera al netto di eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposta dai cittadini.

4. Per i fini di cui al precedente comma 3, le Aziende Ospedaliere forniscono alla Giunta Regionale specifiche contabilità.

5. Le somme corrisposte dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3 del presente articolo sono detratte dalla quota di finanziamento erogata alle Aziende Sanitarie USL interessate, in occasione della ripartizione del Fondo Sanitario.

Art. 8.

Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari

1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero sulla base di criteri specifici definiti dalla Giunta Regionale.

Art. 9.

Accantonamento di quote del Fondo Sanitario

1. La Giunta Regionale, in occasione della ripartizione del Fondo Sanitario, accantona:

a) una quota non superiore al sette per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali, interventi imprevisti e per la spesa diretta regionale ai sensi dell'art. 27 comma 5 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) una quota non superiore all'uno per cento da utilizzarsi per finanziare l'attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende Ospedaliere e l'attività del Centro di Riferimento Oncologico della Regione Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture, istituito con legge regionale 23 maggio 1989, n. 13.

2. La parte non utilizzata delle quote di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è ripartita a fine esercizio tra le Aziende Sanitarie USL con i criteri indicati negli art. 7 e art. 8 della presente legge.

Art. 10.

Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle Aziende Ospedaliere

1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie Ospedaliere sono definite dalla Giunta Regionale.

2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto del costo delle prestazioni erogate, della quota già finanziata ai sensi del comma 1 del precedente art. 7, nonché dei criteri generali fissati dal Ministero della Sanità ai sensi del comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

Spesa in conto capitale - Criteri di finanziamento

1. La quota del Fondo Sanitario in conto capitale è ripartita tra le Aziende Sanitarie e il CROB di Rionero in Vulture, istituito con legge regionale n. 13 del 1989, sulla base di programmi di investimento approvati dalla Giunta Regionale, sentiti i direttori generali delle Aziende Sanitarie stesse.

2. I programmi di cui al precedente comma debbono tener conto, in via prioritaria, della necessità di riequilibrare, correlando alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneità esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.

Art. 12.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa delle Aziende Sanitarie è affidato, con apposita convenzione, ad un istituto di credito che curerà i rapporti con le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato in riferimento alle disposizioni riguardanti la Tesoreria unica.

2. Il direttore generale, con proprio atto, deve definire specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'Azienda Sanitaria e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

Art. 13.*Bilancio pluriennale di previsione*

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento agli atti di programmazione adottati dall'Azienda Sanitaria e ne è la rappresentazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale considerato.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ha la durata di tre anni ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

3. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato in:

- a) parte economica;
- b) parte finanziaria;
- c) parte patrimoniale.

4. Il contenuto di ogni singola parte del bilancio pluriennale di previsione è articolato per anno e, per settori relativi alle fondamentali attività dell'Azienda Sanitaria.

5. Il bilancio pluriennale di previsione è strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta Regionale, in conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico previsto e del budget. Il bilancio pluriennale di previsione è corredato da una relazione del direttore generale.

6. Il bilancio pluriennale di previsione è trasmesso annualmente alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.

Art. 14.*Bilancio economico preventivo*

1. Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione, in termini analitici, delle entrate previste e del previsto risultato economico complessivo finale dell'azienda sanitaria per l'anno considerato. Deve essere articolato in base alle fondamentali attività dell'azienda sanitaria.

2. Il bilancio economico preventivo è strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta Regionale, in conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 5 comma 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni ed è corredato di una relazione del direttore generale.

Art. 15.*Termine di deliberazione dei bilanci di previsione*

1. Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria delibera il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo entro il trentuno dicembre di ciascun anno e li trasmette alla Giunta Regionale per il seguito di competenza, corredati del parere del Collegio dei revisori.

TITOLO II**BUDGET****Art. 16.***Metodica del budget*

Allo scopo di pervenire alla formulazione di articolate e puntuali previsioni, relativamente ai risultati da conseguire, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, è obbligatoria l'adozione della metodica di budget secondo una struttura che comprenda:

- a) il documento di direttive;
- b) il budget generale;
- c) il budget delle strutture;
- d) il budget di centro di responsabilità.

Art. 17.*Documento di direttive*

1. Le direttive di raccordo sono formulate allo scopo di realizzare il raccordo tra gli strumenti della programmazione e il budget.

2. Le direttive di raccordo sono elaborate dal direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte della pianificazione aziendale e indicano obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l'elaborazione dei budget.

Art. 18.*Budget generale*

1. Il budget generale riguarda l'intera attività dell'Azienda Sanitaria e si articola nelle seguenti parti:

a) il budget economico, che indica in analisi le attività, i costi, i ricavi ed i proventi; la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;

b) il budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;

c) il budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la distinzione della gestione corrente e della gestione degli investimenti.

2. Il budget generale deve essere accompagnato da una relazione che illustri i parametri sui quali si fondano le previsioni, i rapporti tra le quantità rappresentate nel budget e gli obiettivi, le azioni programmatiche e i risultati attesi, dimostrando esplicitamente ed esaurientemente la correlazione alle scelte della programmazione.

3. Le singole parti del budget generale e la relazione di accompagnamento devono essere articolate in base alle fondamentali strutture dell'Azienda Sanitaria come indicate per la pianificazione di cui all'art. 2 della presente legge, con separata evidenza dei servizi sociali ove delegati agli enti locali.

4. Il budget generale e la relazione di accompagnamento costituiscono allegati necessari del bilancio economico preventivo.

Art. 19.*Il budget delle strutture*

1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture dell'Azienda Sanitaria come indicate per la pianificazione di cui all'art. 2 della presente legge.

2. I budget delle strutture sono articolati e strutturati come il budget generale.

Art. 20.*Budget di centro di responsabilità*

1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.

2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle fondamentali strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, rendendo inoltre possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Art. 21.*Deliberazione dei budget*

1. Il direttore generale entro lo stesso termine stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione, delibera il budget generale, i budget delle strutture, i budget di centro di responsabilità.

Art. 22.

Controllo periodico e revisione dei budget

1. Ogni trimestre deve essere inviata alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale, che oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale.

2. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il direttore generale qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico procede alla revisione dei budget.

3. Qualora nei rapporti di cui al comma 1 del precedente articolo emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico, e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere tempestivamente alla Giunta Regionale.

TITOLO III

CONTABILITÀ

Art. 23.

Scritture contabili obbligatorie

1. L'Azienda Sanitaria deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro delle deliberazioni del direttore generale;
- d) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

2. L'Azienda Sanitaria deve, altresì, tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.

Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al precedente comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Art. 24.

Contabilità analitica

1. L'Azienda Sanitaria applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazioni, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.

2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni, con riferimento a individuati oggetti di rilevazione che sono rappresentati:

- a) dai centri di responsabilità;
- b) da specifiche aree di attività semplici o complesse;
- c) da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da impiegare interamente all'Azienda Sanitaria.

3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti in particolare dalla contabilità economico-patrimoniale e mediante anche il sistema informativo a disposizione dell'Azienda Sanitaria.

TITOLO IV

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 25.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda Sanitaria. Il bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'Azienda Sanitaria con separata evidenza dei servizi sociali, ove delegati dagli enti locali.

2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso alla Giunta Regionale per il seguito di competenza corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.

Art. 26.

Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

- a) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura di esercizio;
- b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza di esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- c) si deve tener conto dei rischi delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;
- e) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. La modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Art. 27.

Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio

1. Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo d'acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di criteri di valutazione.

5. Gli elementi patrimoniali che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi precedenti devono essere iscritti a tale minimo valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

6. La Giunta Regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie, può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.

7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

Art. 28.

Criteri di ammortamento

1. Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

2. Di norma, le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al precedente comma devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

Art. 29.

Struttura del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

3. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico di esercizio, evidenziando tale risultato.

4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio economico preventivo e con quelle corrispondenti dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo, devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal Codice Civile.

6. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio adottato dalla Giunta Regionale.

7. Nel caso che lo schema adottato per la rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da quello prescritto da norme statali, l'Azienda Sanitaria procederà obbligatoriamente alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema indicato da tali norme.

Art. 30.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato di una relazione del direttore generale sulla situazione della USL, sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le fondamentali strutture, come indicate nell'atto di pianificazione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.

2. La relazione sulla gestione dovrà indicare:

a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;

b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità.

3. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

Art. 31.

Risultati economici di esercizio

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria a investimenti e alla incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le prospettive condizioni di equilibrio della gestione. L'eventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in fondo di riserva.

2. Nel caso di perdita, il direttore generale, in accompagnamento al bilancio di esercizio, deve formulare una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale proposta deve essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione del direttore generale.

3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante specifici interventi del direttore generale in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Azienda Sanitaria in grado di garantire economie di gestione.

Art. 32.

Pubblicità del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, fermo restando il rispetto di specifiche disposizioni di legge in materia di pubblicità, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dall'approvazione della Giunta Regionale.

TITOLO V

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 33.

Controllo di gestione

1. L'Azienda Sanitaria attua il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impegno delle risorse.

Art. 34.

La struttura organizzativa del controllo di gestione

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall'insieme dei centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.

Art. 35.

Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti del sistema informativo dell'Azienda Sanitaria, si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi, con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente utilizzate, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

Art. 36.

Processo di controllo di gestione

1. Il direttore generale costituisce l'unità di controllo di gestione e mediante apposite deliberazioni, sulla base delle relazioni del responsabile di tale unità provvede a:

- a) individuare i centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;
- b) definire gli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;
- c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.

2. L'unità di controllo di gestione è preposta al processo di controllo. A tal fine:

- a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;
- b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati;
- c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;
- d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto tra i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilità sia delle fondamentali strutture dell'Azienda Ospedaliera, come indicate per il piano regionale.

3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta Regionale unitamente al bilancio di esercizio.

TITOLO VI

CONTROLLO REGIONALE

Art. 37

Controllo regionale

1. La Giunta Regionale esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda Sanitaria mediante:

- a) il controllo sugli atti disciplinato dalla legge regionale di organizzazione delle Aziende Sanitarie esteso alla congruità;
- b) attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuale attraverso le strutture individuate dalla Giunta Regionale stessa con apposito provvedimento di organizzazione;
- c) la nomina di un Commissario ad acta, previo diffida, qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'adozione del piano e dei suoi aggiornamenti, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.

Art. 38.

Controllo regionale di congruità

1. Devono essere trasmessi alla Giunta Regionale, fatto salvo quanto stabilito in materia di controllo regionale dalla legge regionale di organizzazione delle aziende sanitarie e quanto indicato nel comma 1 lett. a) del precedente art. 37:

- a) i piani e gli aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo, il bilancio di esercizio e il budget generale;
- b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.

2. I documenti di cui al precedente comma 1, formalizzati con atto deliberativo del direttore generale, devono essere trasmessi alla Giunta Regionale, correddati delle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 39.

Funzioni del Collegio dei revisori

- 1. Al collegio dei revisori spettano funzioni di:
 - a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
 - b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
 - c) esame e valutazione del bilancio di esercizio del conto economico preventivo e del bilancio pluriennale di previsione.

Art. 40.

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche nel corso dell'anno che riguardano:

- a) l'applicazione delle norme della presente legge;
- b) la regolare tenuta dei libri;
- c) l'affidabilità, la completezza e la correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
- d) gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
- e) la regolarità formale dei singoli atti di gestione e dei titoli di spesa.

2. Il Collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

3. Qualora per l'attività di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campinamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e, comunque, garantire la rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

Art. 41.

Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

2. In particolare, il Collegio dei revisori:

- a) redige proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta Regionale, per il seguito di competenza, negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;
- b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione del budget.

3. Il Collegio dei revisori può formulare osservazioni e proposte al direttore generale affinché adotti tutti quei provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime pareri su specifici quesiti, rientranti nei propri compiti, sottoposti allo stesso direttore generale.

Art. 42.

Esame e valutazione del bilancio di esercizio

1. Il Collegio dei revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:

- a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;
- b) l'affidabilità, la completezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;
- c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28.

Art. 43.

Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori

1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

2. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.

3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge devono essere trasmessi formalmente dal direttore generale al Collegio stesso, onde consentire l'espletamento dei compiti del Collegio stesso.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al direttore generale e alla Giunta Regionale.

6. L'Azienda Sanitaria pone a disposizione del Collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.

TITOLO VIII

DEL PATRIMONIO - CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 44.

Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti alle USL e alle Aziende Ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti dall'ultimo comma dell'articolo 826 del Codice Civile.

3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli indicati al precedente comma 2.

4. Il regime patrimoniale di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle Aziende Sanitarie.

5. I direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi.

Art. 45.

Inventario

1. Le attività e le passività relative alla USL ed alle Aziende Ospedaliere sono descritte in un apposito inventario.

2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio di previsione.

3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni e in particolare:

a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;

b) valore iniziale e successive variazioni, ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta.

4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che determinano tale stato.

6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il direttore generale, che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati.

Art. 46.

Consegnatari dei beni

1. I direttori generali delle Aziende Sanitarie individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.

Art. 47.

Destinazione d'uso dei beni indisponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:

a) all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;

b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.

2. L'uso particolare dei beni indisponibili è autorizzato dalla Giunta Regionale e può essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 48.

Destinazione d'uso dei beni disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal direttore generale.

2. L'assegnazione può avvenire:

a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo di un canone;

b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.

Art. 49.

Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal direttore generale su autorizzazione della Giunta Regionale.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1 il direttore generale trasmette alla Giunta Regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:

a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;

b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione o uso diverso da quello stabilito ai sensi del precedente articolo 50.

3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del successivo articolo 54.

Art. 50.

Alienazione dei beni patrimoniali

1. Il direttore generale provvede all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi.

2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata.

3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.

4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando il valore del bene non superi lire 200 milioni; tale importo è aggiornato annualmente dal direttore generale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica;

b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;

d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto, pubblico o privato, aventi scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

Art. 51.

Valori degli elementi del patrimonio iniziale

1. I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposta comunale sugli immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

2. I beni mobili sono valutati con riferimento all'ultimo costo storico di acquisto o di produzione idoneamente e analiticamente comprovato.

3. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

4. I diritti e i valori mobiliari, quando rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo di acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

5. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio 1994.

6. Deve essere, inoltre, accertata la consistenza di cassa con riferimento alla data di insediamento del direttore generale.

Art. 52.

Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale

1. Con riferimento alla data del 31 dicembre 1995, si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilità economico-patrimoniale.

2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri di cui al precedente articolo 55, con le seguenti integrazioni:

a) il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso tra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1995. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei, da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente, avendo riguardo al normale periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso tra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1995 risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per l'importo di lire una;

b) i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati sulla scorta del presunto valore di realizzo.

3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 53.

Altri adempimenti dell'Azienda Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria è tenuta agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

Art. 54.

Attività contrattuale e amministrativa del patrimonio

1. Fino all'emanazione di una organica disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione del patrimonio, si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Regime transitorio

1. Fino al 31 dicembre 1995 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 17 «Norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali». Oltre a tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio 1995.

2. Per l'anno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:

a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente attribuita all'Azienda Sanitaria;

b) nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro.

3. Il Collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria:

a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche delle scritture contabili, nonché degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

b) redige una relazione sui documenti di bilancio;

c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.

4. Le relazioni di cui ai punti sub b) e c) del precedente comma 3 devono essere trasmesse alla Giunta Regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

5. Tutti i rapporti di debito, di credito e il fondo di cassa risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle USL soppresse per effetto della legge regionale n. 50 del 1994, sono trasferiti all'Azienda Sanitaria di nuova costituzione nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti.

Art. 56.

Contratti di tesoreria

1. Nei casi di fusione di più USL, la continuità del servizio di tesoreria è assicurata dalla gestione in cotesoreria degli istituti di credito titolari della gestione del servizio di tesoreria delle USL interessate alla fusione, fino al 31 dicembre 1995.

2. Gli istituti suddetti partecipano alla tesoreria con quote percentuali corrispondenti alla quota parte di entrate di cui ai Titoli I e II dei bilanci di previsione 1994 delle rispettive USL.

3. Le funzioni di capo-fila sono assicurate di norma all'Istituto di credito che gestisce la quota più alta. Alla gestione transitoria del servizio di tesoreria da parte dei cotesorieri sono applicate le migliori condizioni contrattuali tra quelle previste dai contratti di tesoreria delle USL preesistenti.

4. La gestione di cotesoreria di cui ai precedenti commi è estesa fino al 31 dicembre 1995 anche alla gestione del servizio di tesoreria e di cassa dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Potenza.

Art. 57.

Adempimenti iniziali del direttore generale

1. Entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, il direttore generale:

a) avvia le rilevazioni inventariali per la composizione dell'inventario generale del patrimonio;

b) adotta i documenti di bilancio previsti dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 17.

2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il direttore generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di gestione provvisoria, di un dodicesimo dell'importo complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per l'anno 1995 in favore dell'Azienda Sanitaria. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate solo in caso di comprovata necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca grave pregiudizio per l'espletamento delle normali attività dell'Azienda Sanitaria.

3. Il Direttore Generale adotta, con deliberazione, il progetto per la progressiva realizzazione del nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda Sanitaria. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta Regionale ed al Collegio dei revisori.

4. L'obiettivo riguardante il nuovo assetto contabile deve essere raggiunto entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Art. 58.

Introduzione del nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale deve comunicare alla Giunta Regionale, con relazioni periodiche, la progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale, e di controllo. Fino al compimento del progetto le relazioni sulla progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all'ultimo trimestre.

Art. 59.

Gestione a stralcio

1. Le risultanze contabili derivanti dagli esercizi 1994 e precedenti rappresentate dai residui attivi e passivi nonché dal relativo fondo cassa, rilevati alla data del trentuno dicembre 1994, devono formare oggetto, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata ai Servizi di Ragioneria di ciascuna Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale.

2. La separata rilevazione nei capitoli del bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, dovrà garantire la non interferenza economico-finanziaria della pregressa gestione sulla gestione corrente della nuova Azienda Sanitaria USL nonché la rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa.

Art. 60.

Contabilità

1. Le rilevazioni contabili delle aziende delle singole USL soppresse ai sensi della legge regionale n. 50 del 1994, relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e la data di effettivo insediamento dei direttori generali delle nuove Aziende Sanitarie consistenti in previsioni, impegni, accertamenti, liquidazioni, mandati, e reversali dovranno formare oggetto di opportune rilevazioni nella contabilità delle nuove Aziende Sanitarie USL al fine di rideterminare i limiti di spesa e le risultanze contabili complessive di queste ultime.

2. A tal fine potranno essere validamente utilizzati gli strumenti e le soluzioni informatiche necessarie.

3. Analogamente dovrà procedersi per lo scorporo dell'attività e della contabilità della nuova Azienda Sanitaria Ospedaliera Ospedale S. Carlo di Potenza e potranno essere effettuate, nelle more, ulteriori operazioni nell'ambito della contabilità dell'Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza, salvo il recupero e la sistemazione delle contabilità di rispettiva competenza delle due Aziende Sanitarie.

La presente legge viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 1995

BOCCIA

95R0688

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1995, n. 35.

Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 del 3 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

Art. 2.

Misure generali di tutela

1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.

2. Sono vietati l'estirpazione ed il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma successivo.

3. Ai fini della presente legge, per raccolta controllata si intende l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, ivi compreso il trasporto nei e dai luoghi naturali di produzione. La raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 3.

Modalità di raccolta dei tartufi

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta è consentita esclusivamente con l'impiego del «vanghetto» o «vanghella» o dello «zappetto», aventi lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata alle specie commestibili, di cui all'art. 2 della legge n. 752/1985, ed ai rispettivi periodi come riportati nella tabella «A» allegata alla presente legge.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

5. Le buche aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con la medesima terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.

6. La ricerca deve essere effettuata, con l'ausilio di non più di due cani da ricerca, limitando lo scavo al punto dove il cane lo ha iniziato.

7. Nel periodo di raccolta dei tartufi è vietata la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene vocate, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

8. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta Regionale, su richiesta di una o più Comunità Montane, può variare il calendario di raccolta, sentito il parere degli Istituti specializzati di scienze agrarie o forestali della Università di Basilicata.

9. Con le medesime procedure di cui al comma 8, la Giunta Regionale, qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno, nonché al patrimonio boschivo, o per altri gravi motivi, può limitare o revocare temporaneamente la raccolta nelle zone interessate.

10. Alle variazioni del calendario di raccolta, nonché ai limiti o dinieghi temporanei è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nei comuni e nelle zone interessate.

Art. 4.

Autorizzazioni alla raccolta

1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneità che li autorizza alla ricerca e alla raccolta.

2. Il tesserino, recante le generalità e la fotografia del titolare, deve essere conforme al modello approvato e distribuito dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 752/1985, ed è rilasciato previo esame della Comunità Montana di residenza dell'interessato; per i residenti in Comuni non facenti parte di alcuna Comunità Montana, il tesserino è rilasciato dalla Comunità Montana più vicina a detti Comuni.

4. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

5. Il tesserino ha validità quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.

6. Sono esenti dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

8. La domanda per il rilascio del tesserino va inoltrata al Presidente della Comunità Montana competente e deve essere corredata da:

- a) certificato di residenza;
- b) attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità;
- c) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
- d) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 5.

Esame di idoneità per la raccolta

1. Il rilascio del tesserino di cui all'art. 4 è subordinato al superamento di un esame di idoneità dinanzi ad apposita Commissione costituita presso ciascuna Comunità Montana e composta da:

- a) un rappresentante della Comunità Montana, che la presiede;
- b) un funzionario regionale del Dipartimento Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca;
- c) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello provinciale o regionale;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale.

2. Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni parziali.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Comunità Montana di livello non inferiore al sesto.

4. Ai componenti della Commissione estranei alla amministrazione regionale o comunitaria spetta una indennità di presenza secondo le norme vigenti.

5. La Comunità Montana provvede a tutto quanto necessario per il funzionamento della Commissione.

6. La Commissione tiene di norma due sessioni d'esame nei periodi aprile-giugno e ottobre-dicembre di ogni anno con sedute mensili, anche in sedi decentrate. Il calendario delle sedute, la sede e le materie dell'esame sono resi pubblici almeno 15 giorni prima di ciascuna sessione.

7. Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento della tartufaia, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

Art. 6.

Terreni di dominio collettivo, Terreni gravati da uso civico, Terreni soggetti ad altri vincoli

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le Frazioni o le Associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere dell'Ufficio Foreste, Ecologia, Caccia e Pesca ai sensi dell'art. 8, comma 4, della presente legge.

3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso all'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della Comunità Montana competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce il numero dei raccoglitori ammessi, i turni di raccolta e le modalità di accesso al fondo, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta Regionale.

4. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agriturismo-venatorie, l'attività di ricerca è consentita con le modalità di cui al comma 3, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio, e non può essere subordinata al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.

5. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

- a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, salva diversa regolamentazione dei competenti organismi di gestione;
- b) nelle aree di nuovo rimboscimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
- c) nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte delle vocazioni tartufigene.

Art. 7.*Natura delle tartufoie*

1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, tale diritto si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano esposte apposite tabelle delimitanti le tartufoie stesse.
3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di Tartufi Riservata».

Art. 8.*Tartufoie controllate*

1. Si intende per tartufoia controllata quella costituita da uno o più appezzamenti di terreno dove sono presenti una o più aree in cui crescono tartufi allo stato naturale, sottoposte a miglioramenti culturali ed incrementate con la messa dimora di idonee piante tartufigene.
2. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
 - a) decespugliamento e/o diramamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
 - b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
 - c) sarchiatura annuale della tartufoia;
 - d) potatura delle piante simbiotiche;
 - e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici coltivate da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
 - f) graticciatura trasversali sulle superfici coltivate per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni dieci anni;
 - g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
 - h) irrigazione di soccorso sulla superficie delle tartufoie;
 - i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
3. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufoie, in numero non inferiore a due fra tutte le operazioni indicate al comma precedente.
4. Le operazioni culturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal competente Ufficio Foreste, Ecologie, Caccia e Pesca della Giunta Regionale, mediante sopralluogo d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità Montana competente per territorio.
5. Le operazioni di cui alle lettere b) e g) del presente 2° comma sono considerate necessarie in relazione alle specie *Tuber magnatum Pico*, salvo diverso motivato parere dell'Ufficio Foreste, Ecologia, Caccia e Pesca.
6. È considerato incremento della tartufoia la messa a dimora di piante tartufigene, tenuto conto, in sede di sopralluogo di cui al precedente comma 4, della natura e della potenzialità produttiva del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata in prossimità della superficie di ciascuna cava o, nei casi di impossibilità, sui terreni idonei prossimi alla medesima.

Art. 9.*Tartufoie coltivate*

1. Per tartufoia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora sui terreni non prossimi a tartufoie naturali, secondo adeguati sesti d'impianto e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.
2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.
3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufoie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma.
4. Il riconoscimento delle tartufoie controllate e coltivate ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.
5. Il mancato adempimento delle prescrizioni previste al precedente art. 8 ed al presente articolo ovvero l'accertato venir meno dei presupposti del riconoscimento comporta la revoca immediata dello stesso.
6. In caso di revoca l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 10.*Riconoscimento delle tartufoie*

1. Il riconoscimento delle tartufoie coltivate o controllate è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su istanza degli interessati ed a seguito del sopralluogo di cui all'art. 8, comma 4.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al presidente della Giunta Regionale, allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agroforestale:
 - a) planimetria catastale in scala adeguata che individui con esattezza l'area in cui viene chiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione culturale dei terreni;
 - b) relazione contenente tutti gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufoia.
3. In particolare devono essere specificati:
 - a) giacitura del terreno;
 - b) descrizione delle caratteristiche fisicochimiche;
 - c) tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata;
 - d) numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza;
 - e) piano culturale e di conservazione della tartufoia.
4. Le tartufoie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle ai sensi del precedente art. 7.

Art. 11.*Costituzione di consorzi*

1. I titolari delle aziende agricole o forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufoie.
2. Nel caso di continuità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
3. I consorzi possono usufruire dei contributi e di mutui previsti per i singoli conduttori di tartufoie.

Art. 12.*Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale*

1. La Giunta regionale individua le foreste del demanio regionale ove sono presenti tartufaie naturali, coltivate o controllate.

2. Le Comunità Montane competenti per territorio, o in mancanza, le Province, provvedono a rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale stabilendo, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo di autorizzazioni.

3. Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.

4. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale.

5. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate e controllate.

6. Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.

7. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

8. La Giunta regionale, sentita la Comunità Montana competente, individua le tartufaie coltivate che insistono nelle foreste del demanio regionale, da destinare esclusivamente alla sperimentazione ed alla micorizzazione delle piante, stabilendo a tale scopo opportune convenzioni con centri sperimentali ed istituti scientifici specializzati.

Art. 13.*Albi regionali*

1. La Giunta regionale istituisce appositi albi presso l'Ufficio Foreste Ecologia, Caccia e Pesca in cui sono iscritte le Tartufaie riconosciute come controllate o coltivate.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa a terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi così come l'eventuale cessione della raccolta o della coltivazione.

3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate a cura dell'Ufficio Foreste d'intesa con rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e della Comunità Montana competente per territorio.

Art. 14.*Zone geografiche*

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, individua e determina le vocazioni tartufigene relative all'intero territorio regionale, utilizzando la consulenza di istituti scientifici Universitari, di esperti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni ambientaliste e micologiche.

2. A tale fine le Province, le Comunità Montane e gli Enti gestori dei parchi regionali elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza.

3. Le carte delle vocazioni tartufigene, redatte in scala adeguata:

a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi;

b) individuano i territori vocati, anche con riferimento alle diverse specie;

c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate ad attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere precluso ogni tipo di raccolta;

d) identificano le altre aree di elevata vocazione, ove realizzare prioritariamente interventi di recupero e miglioramento ambientale, finalizzati all'incremento della produzione tartufigena, ivi compreso l'impianto ex novo di tartufaie coltivate.

4. Alle carte delle vocazioni tartufigene sono allegati l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e valorizzazione delle potenzialità tartufigene.

Art. 15.*Raccolta a fini didattici e scientifici*

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca possono essere autorizzati, dalla Giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche appartenenti a specie non elencate nella tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo ed il periodo della raccolta.

Art. 16.*Commercializzazione dei tartufi*

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ai generi e specie indicati nella tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della legge n. 752/1985.

Art. 17.*Tassa di concessione*

1. È istituita una tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura stabilita alla corrispondente voce della tariffa del d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

2. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato, a decorrere dal 1995, su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata e deve essere rinnovato, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

3. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, né a coloro che, consorziati ai sensi dell'articolo 11, esercitano la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.

Art. 18.*Iniziativa promozionali e modalità di finanziamento*

1. La Giunta Regionale predispone programmi annuali diretti a promuovere e sostenere la conoscenza e salvaguardia del patrimonio tartufigo e l'incremento della produzione.

2. A tale fine sono concessi contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) attività formative di qualificazioni e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

b) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartufigicoltura;

c) attuazione, da parte dei Consorzi di cui all'art. 11, di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi della Basilicata;

d) attività promozionali, pubblicitarie, informative e culturali organizzate da Enti Pubblici, dalle associazioni dei cercatori di tartufi, dalle associazioni di protezione ambientale;

e) impianto di tartufole coltivate nelle zone vocate di cui all'art. 14 fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Reg. (C.E.E.) 797 del 12 marzo 1985, delle norme attuative regionali, nonché da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

3. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite, mediante certificazioni della ditta fornitrice in ordine alla idonea micorizzazione, alla pianta simbiotica ed alla specie di tartufo.

4. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzo dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

5. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento, nonché del verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.

Art. 19.

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, salva la applicazione delle sanzioni penali, comporta la confisca dei beni oggetto materiale della trasgressione ed è altresì punita con le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti nei limiti minimi e massimi indicati per ciascuna:

a) per la ricerca e raccolta di Tartufi senza essere muniti di tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso, esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con più di due cani, o con attrezzo non idoneo: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno, per ogni decara o frazione superiore a mq. 50: da L. 10.000 a L. 100.000;

d) per apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte: da L. 50.000 a L. 300.000;

e) per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza prevista autorizzazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufole coltivate o controllate riconosciute: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

h) tabellazione illegittima o difforme di terreni: da L. 10.000 a L. 100.000 per ogni tabella apposta, con l'obbligo di rimozione immediata;

i) danneggiamento o asportazione di tabelle: da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tabella;

l) ricerca di tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6: da L. 500.000 a L. 5.000.000;

m) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 8: da L. 300.000 a L. 3.000.000 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

n) per le violazioni relative alla conservazione e commercializzazione dei tartufi, di cui agli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985: da L. 500.000 a L. 5.000.000.

2. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione e da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di ricidiva può disporsi la revoca definitiva della autorizzazione.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dagli Enti incaricati della vigilanza, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36. Ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa, copia del verbale è trasmessa alla autorità giudiziaria competente.

4. I tartufi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, al Comune territorialmente competente il quale ne disporrà la vendita introitando le somme riscosse.

Art. 20.

Vigilanza e devoluzione dei proventi delle sanzioni

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle Comunità Montane ed alle Province per i territori non compresi in Comunità Montane.

2. I soggetti di cui al primo comma si avvalgono del proprio personale dipendente a ciò preposto. Sono altresì incaricati di far rispettare la presente legge i nuclei antisofisticazione dell'arma dei carabinieri, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali, le guardie giurate delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale in possesso della qualifica di guardie private a termini delle norme di pubblica sicurezza.

3. Agli incaricati preposti alla vigilanza compete l'accertamento delle trasgressioni e l'inoltro dei relativi verbali all'autorità competente per il procedimento sanzionatorio.

4. I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni sono introitati dalle Comunità Montane e dalle Province, che li utilizzano per l'esercizio delle funzioni delegate e per interventi di miglioramento e valorizzazione.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione degli interventi di cui all'art. 18, previsti in L. 100.000.000, si fa fronte con le somme introitate per l'applicazione della tassa di concessione annuale, di cui all'art. 17 della presente legge, e con le ulteriori somme disposte annualmente dalla legge di bilancio.

2. Le entrate di cui al primo comma sono iscritte negli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1995 e seguenti.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 22.

Norme finali

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, si applica la legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 23.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 marzo 1995

BOCCIA

95R0689

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1995, n. 7.

Incentivazione nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci nonché di personale delle scuole materne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 4 del 4 aprile 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere la produttività e la competitività di coloro che operano nel settore dei servizi e di favorire la creazione, lo sviluppo e l'innovazione delle attività in tale settore, la Giunta provinciale è autorizzata:

a) a contribuire in forma diretta o indiretta, tramite associazioni di categoria o enti, alla realizzazione delle attività volte alla promozione del settore nelle forme indicate all'art. 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79;

b) ad agevolare progetti innovativi di investimento attuati dai prestatori di servizio e dalle imprese di servizio;

c) ad agevolare progetti per il miglioramento dei sistemi di qualità al fine di raggiungere la certificazione di qualità, compresi tutti gli atti preparatori ad essa connessi. La certificazione dovrà essere rilasciata da organismi o laboratori accreditati dal sistema nazionale e/o internazionale.

Art. 2.

Contributi per investimenti ai prestatori di servizio e alle imprese di servizio

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per investimenti in conto capitale ai prestatori di servizio ed alle imprese di servizio. I contributi sono concessi per i fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e lettera c), fino ad un massimo del trenta per cento della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore ai 50.000 ECU nell'arco di un periodo di 3 anni, anche a fronte di operazioni di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.

2. Sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione o l'acquisto di immobili, impianti ed attrezzature, da adibire esclusivamente all'esercizio dell'attività di servizio.

Art. 3.

Modalità per la concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale, sentito anche il parere della commissione di cui all'art. 7 della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27.

Art. 4.

Regolamento di esecuzione

1. Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono da determinare:

a) le attività di servizio da ammettere ai benefici della presente legge;

b) le modalità per la presentazione delle domande, nonché per l'istruttoria e la liquidazione dei contributi.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri per la concessione dei contributi, i limiti minimi e massimi della spesa ammessa, nonché le percentuali di contribuzione sulla stessa, che possono essere differenziate in relazione ai diversi tipi di attività e di investimento.

Art. 5.

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato o ridotto proporzionalmente e recuperato con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora entro un periodo da fissare con delibera della Giunta provinciale il beneficiario o suoi aventi causa:

a) destinino, in tutto o in parte, l'azienda a scopi diversi da quelli per i quali era stato concesso il beneficio;

b) cedano a terzi l'azienda o parti di essa e il nuovo proprietario o gestore non mantenga la loro destinazione ad attività di servizio;

c) abbiano percepito per le stesse finalità provvidenze previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.

2. Il contributo è revocato altresì qualora la ditta locataria receda dal contratto di locazione finanziaria.

Art. 6.

Subingresso nel contributo

1. In caso di trasferimento dell'azienda o di parte di essa, *mortis causa* o per atto tra vivi, il contributo continua ad essere erogato ai subentranti, qualora questi si impegnino a mantenere la destinazione dei beni per l'esercizio dell'attività di servizio nei limiti di cui all'art. 5.

Art. 7.

Divieto di cumulo

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.

2. In caso di violazioni del disposto di cui al comma 1, l'interessato non potrà più essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge per un periodo di dieci anni.

Art. 8.

Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente «Credito al commercio»

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, è così sostituita:

«e) progetti per il miglioramento dei sistemi di qualità al fine di raggiungere la certificazione di qualità, compresi tutti gli atti preparatori ad essa connessi. La certificazione dovrà essere rilasciata da organismi o laboratori accreditati dal sistema nazionale e/o internazionale».

2. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 27/1986 è così sostituito:

«1. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), il contributo viene corrisposto in unica soluzione direttamente al richiedente nella misura massima del 30% della spesa ammissibile.».

3. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 27/1986 è così sostituito:

«2. Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3, il contributo viene corrisposto in unica soluzione direttamente al richiedente nella misura massima del 30% della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ai 50.000 ECU nell'arco di un periodo di 3 anni.».

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale n. 27/1986 è abrogato.

5. La lettera c) del comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale n. 27/1986 è così sostituita:

«c) da due esperti nel settore del commercio e da un'esperta/esperto nel settore dei servizi, scelti tra le terne designate dalle associazioni di categoria più rappresentative in provincia».

Art. 9.

Modifiche alla legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, concernente «Iniziativa per l'incremento economico e della produttività»

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 è così sostituito:

«Allo scopo di favorire l'incremento economico e della produttività, nonché l'aggiornamento e la specializzazione nei settori economici dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi, l'Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività ed iniziative:».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 79/1973 è così sostituita:

«a) pubblicità, informazione ed educazione del consumatore e promozione della produzione locale;».

Art. 10.

Abrogazioni

1. La legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, concernente «Spese, contributi e sussidi a favore dell'attività commerciale», è abrogata.

Art. 11.

Modifiche alla legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, concernente «Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera»

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25 è così sostituito:

«4. La Giunta provinciale stabilisce per i singoli tipi di imprese dei limiti minimi di spesa. Le iniziative inferiori ai minimi di spesa non sono ammesse a contributo.».

2. All'art. 9 della legge provinciale n. 25/1986 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. La trasformazione di un esercizio alberghiero in un esercizio di somministrazione di pasti e bevande, in seguito alla non classificabilità in base alla nuova normativa sulla classificazione alberghiera, non costituisce mutamento della destinazione, purché l'investimento agevolato si riferisca esclusivamente all'ambito di somministrazione di pasti e bevande.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Alle providenze della legge provinciale n. 25/1986 possono essere ammessi anche i titolari di esercizi di somministrazione di pasti e bevande che abbiano presentato domanda ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27.

Art. 13.

Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente «Ordinamento della professione di maestro di sci e alle scuole di sci»

1. Nel comma 4 dell'art. 4 le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle parole: «lettera c)».

Art. 14.

Norme in materia di personale delle scuole materne

1. Il personale insegnante ed assistente di scuola materna, in servizio presso le scuole materne provinciali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di incarichi e supplenze conferiti per l'intero anno scolastico ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi posti, è

inquadrate, con effetto 1° settembre 1995, nei corrispondenti profili della quarta e sesta qualifica funzionale, entro i limiti dei posti disponibili, previo superamento di un esame di idoneità, da sostenere secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta Provinciale.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio 1995 la spesa di lire 2.000 milioni alla cui copertura si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio).

2. Per i fini indicati al comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1995, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 9 sono utilizzate nell'anno 1995 le di sponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui capitoli 72100 e 72101 dello stato di previsione della spesa, destinati agli interventi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, di cui è di sposta l'abrogazione.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 marzo 1995

Il Presidente della Giunta Provinciale:

DURNWALDER

Visto: il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano:
SCOZ

95R0860

LEGGE PROVINCIALE 5 aprile 1995, n. 8.

Integrazioni a leggi sull'incentivazione delle attività economiche.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 4 del 4 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Termine per la presentazione delle domande
per le agevolazioni economiche*

1. In deroga a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di incentivazione nei settori economici dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'artigianato, del turismo e degli esercizi pubblici, la Giunta provinciale può concedere le agevolazioni ivi previste per investimenti fino ad un volume complessivo da determinare dalla Giunta stessa, anche se gli investimenti sono stati effettuati anteriormente alla data di presentazione della relativa domanda.

purché tra l'investimento e la presentazione della domanda non intercorra un periodo di tempo superiore a sei mesi. Prima di effettuare l'investimento, deve comunque essere presentata una denuncia informale, nella quale va indicato il volume dell'investimento.

2. Per gli investimenti aventi ad oggetto la costruzione di immobili, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di inizio dei relativi lavori.

3. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione e liquidazione delle agevolazioni.

Art. 2.

Sanzioni per indebita percezione di vantaggi economici di qualunque genere

1. Coloro che hanno percepito o tentano di per cedere indebitamente vantaggi economici di qualunque genere in violazione della vigente normativa provinciale nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi, dell'artigianato, del turismo e degli esercizi pubblici, e coloro che vi hanno concorso a farli conseguire, non possono fruire di vantaggi economici di qualunque genere previsti dalla normativa provinciale per i settori economici, per un periodo di dieci anni, a partire dalla data in cui è stato commesso il fatto costituente reato e sono altresì esclusi dall'elenco dei fornitori della Provincia autonoma di Bolzano, purché condannati con sentenza passata in giudicato. Fino all'emanazione della decisione da parte dell'autorità giudiziaria penale, la Giunta provinciale può sospendere l'istruttoria di eventuali ulteriori domande di concessione di vantaggi economici.

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, concernente «Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche».

1. Nel titolo, al comma 1 dell'art. 1, nonché al comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, dopo la parola: «commerciali» sono inserite le parole: «di servizi».

2. Dopo l'art. 2 della legge provinciale n. 27/1987 è inserito il seguente articolo 2-bis:

«Art. 2-bis (Sovvenzioni straordinarie). 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi e delle aziende alberghiere colpite da evento calamitoso può essere concessa una sovvenzione straordinaria fino al 50% dell'ammontare dei danni subiti, se non situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche appositamente delimitate».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 27/1987 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Delle provvidenze di cui all'art. 2-bis possono fruire anche i soggetti che abbiano subito danni per eventi calamitosi verificatisi dopo il 1° gennaio 1992».

4. Gli articoli 7, 8 e 9 della legge provinciale n. 27/1987 sono abrogati.

Art. 4.

Applicazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano per investimenti effettuati dopo il 1° gennaio 1995.

Art. 5.

Canone di concessione di compendi industriali

1. Qualora le imprese concessionarie di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale debbano procedere ad interventi di bonifica ambientale o di ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, la Giunta provinciale può esonerarle dal pagamento del canone di concessione per un periodo massimo di due anni.

2. Il canone di concessione di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale può essere corrisposto in rate semestrali posticipate.

Art. 6.

Modifiche alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22, concernente «Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica».

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale è autorizzata partecipare al capitale della società fino ad una spesa massima di lire 100 milioni».

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione annuale per la promozione degli investimenti nei vari settori economici secondo le leggi provinciali vigenti.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento cap. 12250 - spese per la partecipazione della Provincia a società od enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitale sociale - L. 100.000.000.

In diminuzione cap. 76156 - contributi ad istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative proprie dirette all'incremento economico e della produttività e all'aggiornamento e alla specializzazione nel settore del turismo - L. 100.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente: DURNWALDER

Visto: il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano:
Scoz

95R0861

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEIO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLA
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteio)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Manneli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOTASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Auzonia, 10
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Corlese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «glia Etruria»
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B

- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Millo, 13

- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalici, 37

- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggior, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

